ALLEGATO E

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 76/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei magistrati:

Presidente: prof. dott. Giuseppe CATALDI

Presidenti di sezione: dott. Eugenio CAMPBELL
prof. dott. Antonio BENNATI
prof. dott. Antonino DE STEFANO

Consiglieri: dott. Edmondo COLABUCCI
dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
prof. dott. Salvatore BUSCEMA
dott. Fausto MEROLLA
dott. Italo CONTE
prof. dott. Vittorio GUCCIONE

Referendario: dott. Francesco BATTINI (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1973.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1974 il relatore, referendario dott. Francesco BATTINI ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Flavio Giorgio Marra.

FATTO

Il rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1973 è stato presentato in data 18 giugno 1974 alla sezione della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, a verificarlo e a riferirne al Presidente della Corte.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

I. - COMPETENZA

Entrata.

Titolo I. - Entrate tributarie	L.	1.333.289.277
Titolo II. - Entrate per compartecipazione a tributi erariali . .	»	52.935.328.040
Titolo III. - Entrate extratributarie	»	15.551.351.606
	L.	69.819.968.923
Titolo IV. - Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e da rimborso di crediti	L.	8.540.328.753
Titolo V. - Entrate provenienti dall'assunzione di prestiti . . .		
Titolo VI. - Contabilità speciali.	L.	758.735.545
Totale delle entrate . . .	L.	79.119.033.221

Spesa.

Titolo I. - Spese correnti	L.	25.875.202.955
Titolo II. - Spese in conto capitale	»	49.803.060.876
Titolo III. - Spese per rimborso di prestiti	»	656.792.830
Titolo IV. - Contabilità speciali	»	758.735.545
Totale delle spese . . .	L.	77.093.792.206

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	L.	69.819.968.923
Spese correnti	»	25.875.202.955
Differenza . . .	L.	43.944.765.968

Riepilogo.

Totale complessivo entrate	L.	79.119.033.221
Totale complessivo spese	»	77.093.792.206
Avanzo . . .	L.	2.025.241.015

II. - RESIDUI

Attivi.

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1973 . . .	L.	51.159.739.425
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti .	L.	18.237.149.765
Totale dei residui attivi . . .	L.	69.396.889.190

Passivi.

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1973	L.	52.481.869.359
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . .	»	29.341.362.483
Totale dei residui passivi . . .	L.	81.823.231.842

Il pubblico ministero, con atto depositato il 20 luglio 1974, e successivamente in udienza, esposte le sue considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio, ha concluso chiedendo che le sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1973.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio, è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione acquisita, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'e-

sercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte.

Sono stati, altresì, accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Le osservazioni della Corte intorno al modo con il quale l'amministrazione provinciale si è conformata alle leggi, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti a sezioni riunite;

Visti gli articoli 100, comma secondo, e 103, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 27 dicembre 1972, n. 30, che autorizza, fino al 30 aprile 1973, l'esercizio provvisorio del bilancio della provincia di Trento per il 1973;

Vista la legge provinciale 11 luglio 1973, n. 15, che approva il bilancio di previsione della provincia di Trento per l'esercizio 1973;

Viste le leggi provinciali 25 agosto 1973, n. 38, 10 settembre 1973, n. 45, 10 settembre 1973, n. 50 e 7 dicembre 1973, n. 60, recanti variazioni al bilancio di previsione;

Sentito il pubblico ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1973.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al presidente della giunta per la successiva presentazione al consiglio provinciale, che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai presidenti del consiglio e della giunta provinciale di Trento, nonché al commissario del Governo per la provincia di Trento e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1973.

Così decisio in Roma nella Camera di consiglio del 25 luglio 1974.

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE
f.to Francesco Battini

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1974.

IL SEGRETARIO
f.to Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

I. - CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

A) *Considerazioni generali sul bilancio di previsione.*

Il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione ha ormai assunto carattere ricorrente nella provincia di Trento. Nel corso del 1973, tale ritardo ha trovato una particolare accentuazione rispetto a quello, pur meritevole di rilievo, verificatosi nel 1972 (1). La legge di approvazione 11 luglio 1973, n. 15 (pubblicata nel supplemento straordinario del Bollettino ufficiale del 12 dello stesso mese) è infatti entrata in vigore quasi due mesi e mezzo dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio, autorizzato per il periodo massimo di quattro mesi (2).

La ricorrenza del fenomeno, e soprattutto la rilevanza delle dimensioni e le conseguenze, più volte sottolineate dalla Corte, in ordine alla operatività della gestione, inducono a segnalare nuovamente l'esigenza che siano attuati tutti i possibili rimedi intesi ad eliminare soluzioni di continuità nello svolgimento dell'azione della provincia, tanto più che con l'attuazione delle modifiche statutarie, apportate dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (3), è venuta meno la principale causa cui si è fatto in passato risalire il ritardo nell'approvazione del bilancio, e cioé la tardiva attribuzione da parte del consiglio regionale delle quote dei tributi spettanti alla provincia, ai sensi dell'articolo 70 dello statuto speciale.

Concorre, d'altro canto, ad evidenziare l'indifferibilità dell'eliminazione del menzionato fenomeno, la nuova situazione determinatasi in seguito alle rilevanti innovazioni introdotte dalla menzionata legge costituzionale del 1971, che ha notevolmente accresciuto attribuzioni, poteri e risorse della provincia.

Quanto alla impostazione del bilancio di previsione, la Corte, nelle precedenti relazioni (ed in particolare in quelle relative agli esercizi 1971 e 1972), ha posto in rilievo una serie di anomalie e di manchevolezze in ordine ai criteri adottati dalla provincia in materia di bilancio, criteri ispirati promiscuamente alle disposizioni vigenti per lo Stato e per le provincie a regime ordinario.

Il bilancio di previsione del 1973 presenta, nel complesso, non diverse caratteristiche e quindi restano valide quelle osservazioni concernenti i criteri seguiti per la ripartizione della spesa ai fini delle classificazioni amministrativa, funzionale

(1) In tale anno il bilancio di previsione è stato approvato con legge provinciale 15 giugno 1972, n. 5, quarantacinque giorni dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio che, autorizzato in primo tempo fino al 31 marzo (legge 30 dicembre 1971, n. 19), era stato successivamente prorogato fino al 30 aprile (legge provinciale 5 aprile 1972).

(2) Legge provinciale 27 dicembre 1972, n. 30.

(3) In relazione a tali modifiche, con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(4) ed economica (5); la genericità e l'indeterminatezza di taluni capitoli di spesa (6); la mancanza di adeguate prospettazioni riassuntive.

In relazione anche a tali rilievi, va ancora una volta segnalata la mancanza nella provincia di una disciplina legislativa che regoli la materia del bilancio, ai fini sia della copertura delle spese sia, in genere, della regolamentazione dei procedimenti di gestione. Appare quindi auspicabile che gli studi avviati nel corso del 1973 per la emanazione di una legge di contabilità generale, possano sollecitamente condurre ad innovazioni normative che consentano di ovviare ai menzionati inconvenienti.

Da rilevare, infine, la presenza in bilancio di taluni capitoli di spesa con oggetto coincidente con quello di altri capitoli, in contrasto con il principio di specificazione del bilancio, ciò che dà luogo a non trascurabili riflessi sul piano operativo, soprattutto con riferimento alla chiarezza e alla funzionalità dei programmi d'intervento (7).

B) *Considerazioni sulla gestione.*

Come si è accennato, le attribuzioni della provincia, in conseguenza delle modifiche statutarie intervenute nel 1971, si sono notevolmente estese, sia per effetto della sottrazione di competenze alla regione, sia a causa della devoluzione di compiti in precedenza spettanti allo Stato (8).

Nel corso del 1973, dopo un primo periodo di assestamento connesso alla fase del trapasso dei poteri, le innovazioni apportate allo statuto hanno trovato concreta attuazione, con conseguenti rilevanti riflessi sulla gestione del bilancio.

Le entrate accertate e le spese impegnate hanno raggiunto, rispettivamente,

---

(4) Un esempio significativo, anche se non particolarmente rilevante con riguardo alla dimensione della spesa (160 milioni), è quello dato dalla rubrica II (investimenti vari derivanti da assegnazioni regionali) della sezione VI (oneri ripartibili) del titolo II, nella quale sono raggruppati alcuni interventi da effettuare con fondi specificamente assegnati dalla Regione (categoria IX del titolo III dello stato di previsione dell'entrata). La finalità di offrire una prospettazione unitaria di tali tipi di interventi (avuto riguardo alla provenienza dei fondi ed alla natura giuridica — propria o delegata — dell'attività esercitata) avrebbe potuto e dovuto essere conseguita corredando il bilancio di un'apposita rappresentazione riassuntiva delle spese in parola, mentre invece col sistema in esame, non è stata prevista una esatta dstribuzione dei vari stanziamenti tra le sezioni funzionali concernenti le diverse materie e, inoltre, sotto il profilo amministrativo, gli stanziamenti stessi non sono stati collocati tra le rubriche relative agli organi competenti a gestirli.

(5) Si veda, ad esempio, il capitolo 1200 (spese per il laboratorio provinciale d'igiene) il cui stanziamento globale di 555,5 milioni è ripartito tra le categorie I (personale) per 255,3 milioni, II (acquisto di beni di consumo e servizi) per 275 milioni e V (poste correttive e compensative delle entrate) per 19,4 milioni. Al riguardo è da sottolineare che la inserzione in bilancio di capitoli concernenti spese relative a categorie diverse appare in contrasto con il principio generale recepito — sia pure con riferimento al precedente sistema di classificazione — anche dall'articolo 33 del regolamento di contabilità generale dello Stato, secondo il quale non possono cumularsi in uno stesso capitolo entrate e spese appartenenti a diverse categorie o rubriche.

(6) Caso limite è quello del capitolo 2900, denominato « fondo per contributi e sussidi vari », compreso nella rubrica V (erogazioni diverse) della Sezione VI (oneri non ripartibili) del titolo I.

(7) Tra i capitoli il cui oggetto coincide anche in parte con quello di altri capitoli, si menzionano:

capitolo 3800 (contributi e sussidi ad ospedali, ecc., nonché spese per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria, compresa la costruzione, l'acquisto e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi stessi) rispetto al capitolo 3900 (spese e contributi per l'acquisto ed il riattamento degli immobili destinati all'assistenza sanitaria e per gli impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento degli stessi) ed al capitolo 3850 (contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali, ecc.); capitolo 4070 (spese e sussidi per opere di pronto soccorso in caso di calamità pubbliche — punto 13 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) rispetto al capitolo 4620 (spese e sussidi per pronto soccorso per danni causati da eventi di forza maggiore).

(8) Si segnalano, in proposito, le norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 687, e nel decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, riguardanti, rispettivamente, l'assistenza e l'edilizia scolastica e l'addestramento e formazione professionale.

lire 79,1 e 77,1 miliardi, segnando così un incremento medio di circa il 70 per cento rispetto al 1972, in cui le entrate e le spese avevano superato il 44 miliardi di lire. L'avanzo di gestione, così registratosi, è ammontato a lire 2 miliardi.

Passando all'esame della gestione — e rilevato che le carenze riscontrate nella impostazione del bilancio di previsione si riflettono evidentemente sul conto consuntivo — è da osservare che l'aumento delle entrate si è verificato in tutti i comparti, con particolare accentuazione per le entrate derivanti da devoluzione di tributi erariali (lire 46,8 miliardi); di notevole entità sono stati poi gli introiti per riscossione di crediti che hanno raggiunto lire 4,3 miliardi (lire 3,1 miliardi nel 1972 e lire 320 milioni nel 1971 (9).

Per quanto concerne le spese, l'incremento di quelle in conto capitale si è mantenuto pressoché costante (lire 49,8 miliardi rispetto ai 27,6 miliardi del 1972) mentre le spese correnti sono passate dai 15,6 miliardi del 1971 a 25,9 miliardi di lire.

Notevole è l'incremento anche dei residui passivi, avendo questi raggiunto un ammontare complessivo di lire 81,8 miliardi (43,8 nel 1972), dei quali lire 52,5 miliardi si riferiscono alla gestione di competenza (28,2 nel 1972). Nell'allegato prospetto sono indicati i dati relativi alla consistenza dei residui al 31 dicembre 1973.

Il movimento di cassa registra entrate per lire 38,3 miliardi e pagamenti per lire 37 miliardi, con una eccedenza degli incassi di lire 1,3 miliardi, per cui la giacenza è salita a lire 17 miliardi (15,7 nel 1972). Più che raddoppiato — tenuto anche conto delle variazioni dei residui — l'avanzo di amministrazione, ammontante al 31 dicembre 1973, a lire 4,6 miliardi (2,1 nel 1972).

C) *Gestioni fuori bilancio.*

In materia di gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito provinciale, la situazione segnalata nelle precedenti relazioni è rimasta immutata. Si riportano qui di seguito, i dati relativi alla consistenza al 31 dicembre 1973 di ciascuna gestione:

1) conto corrente n. 10925 (Agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito: legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 13) - milioni 13,1;

2) conto corrente n. 10975 (Agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito: legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 2) - milioni 4,1;

3) conto corrente n. 53285 (Proroga delle agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito: legge provinciale 26 agosto 1966, n. 10) - milioni 24,7;

4) conto corrente n. 53286 (Provvidenze integrative a favore delle imprese artigiane colpite dall'alluvione dell'autunno 1966: legge provinciale 19 dicembre 1967, n. 12) - milioni 9,0;

5) conto corrente n. 53287 (Interventi a favore della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento: legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13) - milioni 6,0.

(9) Tali entrate, contemplate dalla categoria II del titolo IV sono ripartite in diversi capitoli (2100, 2120, 2140, 2160, 2180, 2270 e 2280) e si riferiscono a realizzi di quote di ammortamento da parte dei mutuatari dei prestiti derivanti dalla legge provinciale 13 aprile 1955, n. 5 sull'edilizia popolare; a contributi in conto capitale del Ministero dei lavori pubblici per la sistemazione generale di strade provinciali e comunali; all'acquisizione di contributi nonché alla vendita di aree apprestate a scopo industriale; a canoni annui di gestione di riserve di caccia; a rimborsi dei comuni e dell'istituto autonomo per le case popolari delle somme loro erogate per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare; all'assegnazione statale del fondo previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, inerente al finanziamento dei programmi di sviluppo provinciale; all'assegnazione statale per contributi speciali ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1973 analizzata per esercizi di provenienza e per aggregati economici

(milioni di lire)

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Dal 1966 e precedente esercizio	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	Dal 1972	Dal 1973	Totale
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
Categoria I - Personale	—	—	—	—	—	60,8	—	2.718,3	2.779,1
Categoria II - Acquisto beni di consumo	—	—	—	7,5	20,2	82,6	180,2	1.594,8	1.855,3
Categoria III - Trasferimenti . .	—	—	—	90,7	94,2	112,7	156,7	3.459,6	3.913,9
Categoria IV - Interessi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria V - Poste correttive e compensative delle entrate . .	—	—	—	—	—	—	—	105,5	105,5
Categoria VI - Ammortamenti . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria VII - Somme non attribuibili	—	0,4	0,6	3,3	1,9	22,4	38,2	190,9	257,7
Totale titolo I . . .	—	0,4	0,6	101,5	116,3	278,5	375,1	8.069,1	8.941,5

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Dal 1966 e precedente esercizio	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	Dal 1972	Dal 1973	Totale
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Categoria VIII - Beni ed opere immobiliari	45,4	115,5	354,6	847,5	451,1	1.025,1	2.733,2	8.728,7	14.301,4
Categoria IX - Beni mobili, ecc. .	—	—	—	—	0,6	—	10,4	761,4	772.4
Categoria X - Trasferimenti . . .	21,1	10,9	41,9	206,2	249,3	582,4	16.963,3	32.072,1	50.147,2
Categoria XI - Partecipazioni azionarie	—	—	—	—	1,2	—	182,2	525,0	708,4
Categoria XII - Concessione crediti finalità produttive	—	—	—	—	—	—	—	150,0	150,0
Categoria XIII - Concessione crediti finalità non produttive . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria XIV - Somme non attribuibili	195,4	162,9	337,5	677,6	734,0	2.600,6	3,3	65,8	4.777,1
Totale titolo II . . .	261,9	289,3	734,0	1.731,6	1.436,2	4.208,1	19.892,4	42.303,0	70.856,5

Nei conti correnti nn. 10925, 10975 e 53287 non si sono registrate operazioni nel corso del 1973. Sul conto corrente n. 53285, la cui consistenza al 31 dicembre 1972 era di lire 43,5 milioni, sono stati effettuati prelevamenti per lire 20,6 milioni per contributi concessi. Sul conto corrente 53286 le operazioni verificatesi nell'esercizio in esame riguardano prelevamenti per la somma complessiva di lire 14,8 milioni (al 31 dicembre 1972 la consistenza era di lire 23,8 milioni).

D) *Beni e servizi strumentali.*

Per quanto concerne i beni strumentali, va segnalato che la spesa sopportata dalla provincia per canoni di locazione di immobili è stata di lire 119,1 milioni, mentre a lire 115,2 milioni è ammontato l'onere relativo al centro meccanografico. Quest'ultimo è stato dotato durante l'esercizio di 11 nuove apparecchiature, con una spesa di lire 30,7 milioni (10).

Da segnalare, inoltre, che la provincia dispone di un attrezzato cantiere, gradatamente potenziato fino a comprendere una quarantina di mezzi meccanici di elevato costo, ed adibiti in prevalenza a lavori di manutenzione ordinaria di strade e di immobili rientranti nel patrimonio edilizio dell'ente.

Per ciò che attiene i servizi automobilistici, dal prospetto allegato si rileva un aumento al 31 dicembre 1973, di 16 veicoli (9 nel 1972), a fronte del quale si nota il permanere di un ammontare comparativamente alto di spese per noleggio (lire 13,7 milioni).

---

(10) Il centro è stato principalmente utilizzato in materia di gestione del personale (stipendi trasferte, ore di lavoro straordinario, assenze, malattie, ecc.) di corresponsione di sussidi, di studi e prove per lavori dell'ufficio tecnico, di statistiche varie; ne è previsto l'impiego, in avvenire, per la meccanizzazione della gestione del bilancio, dei piani economici forestali e per le altre eventuali rilevazioni che si rendano necessarie.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizi automobilistici ed altri servizi di trasporto

TIPO DI VEICOLO	Consistenza al 31 dicembre 1972	Veicoli acquistati nel 1973	Consistenza al 31 dicembre 1973	DESTINAZIONE		Spese di esercizio	Spese di manutenzione	Spese di noleggio
				Uffici centrali	Uffici periferici			
Autovetture	12	7	(a) 16	12	7	3.830.375	6.549.475	13.755.000
Altri autoveicoli	76	14	(a) 87	—	90	4.545.300	15.445.650	—
Motoveicoli	—	1	1	1	—	—	—	—
Natanti	—	—	—	—	—	—	—	—
Aerei	1	1	2	—	2	(b)	(b)	—

(a) Durante il 1973 sono stati dichiarati fuori uso e venduti n. 6 autoveicoli per un valore complessivo di lire 3.260.000.

(b) Rendiconto non presentato nel 1973 - Nello stesso anno è stato stipulato (deliberazione n. 6898 del 31 dicembre 1972, reg. Corte dei conti il 30 giugno 1973, reg. 17, f. 141) un contratto di comodato tra Provincia ed Aero Club di Trento per l'esercizio e la gestione di uno degli aeromobili (Piper PA 18 Super), in forza del quale l'esercente provvederà ad assicurare il medesimo per conto della Provincia.

Le spese di esercizio sono state di lire 8,3 milioni (10,1 nel 1972) e quelle di manutenzione di lire 21,9 milioni (21,7 nel 1972).

In merito all'ammontare di tali spese, deve peraltro osservarsi che la consegna di numerosi autoveicoli, in precedenza di proprietà regionale, è avvenuta ad esercizio inoltrato, per cui parte delle spese in questione non è stata affrontata dalla provincia. Gli oneri assicurativi sono stati di lire 18,1 milioni (16,1 nel 1972), cui vanno aggiunti, per i motivi dianzi indicati, lire 10,7 milioni a carico della regione. Nel 1973 è stato acquistato un secondo aereo del valore di lire 7 milioni per l'addestramento ai voli di montagna presso la scuola di sport invernali del passo del Tonale.

II. - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE

A) *Organizzazione dei servizi.*

La complessità dei nuovi compiti affidati alla provincia in conseguenza delle ricordate innovazioni statutarie comporta le necessità di una riorganizzazione dei servizi provinciali. Questi sono rimasti, invece, nel complesso immutati, essendosi avuto soltanto il trasferimento nell'apparato amministrativo dell'ente degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste (con gli uffici da loro dipendenti: ispettorati distrettuali, sezioni staccate e stazioni forestali), che già operavano nell'ambito di una competenza territoriale a livello provinciale. Non sono stati invece inquadrati nell'amministrazione provinciale altri uffici con competenza estesa all'intero territorio regionale, come l'ispettorato dei trasporti e il distretto minerario (11).

Quanto ai servizi espletati da uffici interni sforniti di autonoma potestà decisoria, in mancanza di un nuovo assetto normativo, si è continuato ad operare sulla base degli schemi organizzativi a suo tempo predisposti dalla regione, che hanno continuato ad essere seguiti, in quanto applicabili.

È evidente il carattere di provvisorietà di tale situazione, determinata dallo stato di necessità in cui è venuta a trovarsi la provincia in seguito all'ampliamento dei compiti ad essa affidati. Appare, pertanto auspicabile l'adozione di un nuovo assetto organizzativo che consenta all'ente di assolvere i suoi complessi compiti secondo criteri di funzionalità e di piena aderenza ai nuovi bisogni (12).

---

(11) Il trasferimento di questi uffici è stato disposto con decreto del Presidente della giunta regionale 6 giugno 1973, n. 750, congiuntamente in favore delle due province, ma non si è provveduto, nel corso dell'esercizio, alla suddivisione degli uffici medesimi.

(12) Va tenuto conto, peraltro, che all'adozione dei menzionati provvedimenti relativi al trasferimento di uffici ha fatto seguito la emanazione dei restanti regolamenti previsti dalla legislazione provinciale.

I regolamenti intervenuti nell'anno 1973 sono stati i seguenti:

1) Decreto del Presidente della giunta regionale 2 aprile 1973, n. 23 — Regolamento per la definizione dei requisiti tecnici degli immobili o mobili oggetto dell'agriturismo;

2) Decreto del Presidente della giunta regionale 19 dicembre 1972 n. 199 — Regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 per quanto attiene la ripartizione dell'indennità al personale direttivo e di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici;

3) Decreto del Presidente della giunta regionale 21 maggio 1973, n. 56 — Regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia abitativa pubblica. Tali alloggi sono quelli costruiti in base alle leggi provinciali 30 agosto 1971, n. 9 e 30 dicembre 1972, n. 31.

4) Decreto del Presidente della giunta regionale 4 giugno 1973, n. 58 — Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'accesso, mediante pubblico concorso, alla qualifica di assistente sociale in prova nella carriera di concetto del ruolo speciale degli assistenti sociali.

Strettamente legata alla ristrutturazione dei servizi, è la definitiva sistemazione nei ruoli della provincia del personale regionale passato alle sue dipendenze in seguito alla « messa a disposizione » prevista dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49. Nel procedere a questo ampio assestamento occorrerà peraltro tenere nel dovuto conto la neccessaria correlazione che deve sussistere tra posti di organico e unità di personale occorrenti per i vari servizi, al fine di limitare l'attuale tendenza a largheggiare nella determinazione del numero dei posti nei vari ruoli. Ciò per non trovarsi in presenza di situazioni abnormi, come quella che si è venuta a creare nell'attuale, sia pur transitorio, apparato provinciale, che vede un complesso di 2009 posti di organico, a fronte del quale risultano in servizio soli 1440 dipendenti di ruolo.

B) *Personale, trattamento economico, incarichi.*

In ordine alla situazione del personale, dall'allegato prospetto — in cui si evidenzia anche la molteplicità dei ruoli su cui si articola l'organico, in base ad un criterio di specializzazione per settori — si evince che è proseguito nel 1973 l'incremento delle dotazioni organiche, già ripetutamente ampliate con leggi provinciali, (2009 unità, rispetto a 1638 nel 1972 e a 1398 nel 1971); ha fatto fronte a tale fenomeno, in proporzione però nell'ultimo anno decrescente (13), l'aumento del personale in servizio (1440 unità, rispetto a 1305 nel 1972 e 1093 nel 1971).

Al processo di continuo aumento delle dotazioni organiche della provincia, è da ritenere non estranea, come segnalato in precedenti relazioni, la situazione di fatto determinata dall'assunzione di personale incaricato — operata dall'amministrazione in passato e proseguita nell'esercizio in esame — in forza della facoltà prevista dalla menzionata legge provinciale n. 8 del 1973 (articolo 72). Il ricorso a tali assunzioni, infatti, oltre a risolversi in una sostanziale deviazione dalle finalità della norma autorizzava, intesa a sopperire temporaneamente a particolari esigenze, concreta situazioni che dànno luogo alla successiva emanazione di norme per l'inquadramento di detto personale, immesso così nei ruoli senza le garanzie del concorso.

(13) Al 31 dicembre 1973, il personale in servizio era circa il 71 per cento dei posti complessivamente previsti, mentre alla corrispondente data del 1972 e del 1971 era, rispettivamente, il 79 per cento e il 78 per cento circa.

PERSONALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1973	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1973					
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale
Ruolo dei direttori generali . .	Direttiva	4	2	—	—	—	—	2
Amministrativo	Direttiva	67	29	—	—	—	—	29
	Concetto	63	26	2	—	—	—	28
	Esecutiva	267	181	(1) (2) 15	—	—	—	196
Finanze e patrimonio	Direttiva	8	3	—	—	—	—	3
	Concetto	56	32	—	—	—	—	32
	Esecutiva	14	12	(3) 1	—	—	—	13
Lavori pubblici	Direttiva	25	23	—	—	—	—	23
	Concetto	85	50	(4) 3	—	—	—	53
	Esecutiva	21	16	—	—	—	—	16
Attività economiche	Direttiva	13	7	—	—	—	—	7
	Concetto	12	7	(4) 2	—	—	—	9
Agricoltura	Direttiva	5	1	—	—	—	—	1
	Concetto	9	1	—	—	—	—	1
	Esecutiva	1	1	—	—	—	—	1

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1973	IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1973					
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale
Istruzione	Direttiva	20	5	—	—	—	—	5
	Concetto	34	21	(4) 3	—	—	—	24
	Esecutiva	14	6	—	—	—	—	6
Igiene e profilassi	Direttiva	7	6	—	—	—	—	6
Sezione chimica	Concetto	12	7	—	—	—	—	7
	Esecutiva	2	1	(2) 1	—	—	—	2
Sezione medica	Direttiva	9	2	—	—	—	—	2
	Concetto	5	3	—	—	—	—	3
	Esecutiva	4	3	—	—	—	—	3
Servizi di salute mentale	Direttiva	41	18	—	—	—	—	18
	Concetto	26	15	—	—	—	—	15
Assistenza all'infanzia	Direttiva	1	1	—	—	—	—	1
	Concetto	7	1	—	—	—	—	1
	Esecutiva	35	12	—	—	—	—	12

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1973	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1973					
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale
Visitatrici sanitarie	Esecutiva	6	—	—	—	—	—	—
Sanatoriale	Direttiva	1	—	—	—	—	—	—
Orientamento professionale	Direttiva	7	2	—	—	—	—	2
	Concetto	5	—	—	—	—	—	—
Assistenti sociali	Direttiva	1	1	—	—	—	—	1
	Concetto	15	7	—	—	—	—	7
Vigili sanitari	Concetto	1	1	—	—	—	—	1
	Esecutiva	8	6	—	—	—	—	6
Litografi meccanici	Esecutiva	4	1	—	—	—	—	1
Veterinari	Direttiva	2	—	—	—	—	—	—
Autisti	Ausiliaria	11	8	—	—	—	—	8
Meccanici camionisti	Ausiliaria	12	4	—	—	—	—	4

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1973	IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1973					
			In organico	In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale
Uscieri - bidelli	Ausiliaria	58	58	—	—	—	—	58
Inservienti	Ausiliaria	60	38	—	—	—	—	38
Cantonieri	Ausiliaria	212	159	—	—	—	—	159
Operai	Ausiliaria	26	26	1	—	—	—	27
Infermieri - infermiere	Ausiliaria	525	389	(3) 39	—	—	—	428
Operai Osp. ps. prov. Pergine . .	Ausiliaria	95	64	(3) 18	—	—	—	—
Inservienti ospedale psichiatrico .	Ausiliaria	15	5	—	—	—	—	82
Ruolo speciale ad esaurimento . .		61	39	—	—	—	—	39
	Totale	2.009	1.310	86	—	—	—	1.396

(1) In soprannumero ai sensi dell'articolo 32, II comma, della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.
(2) In soprannumero ai sensi dell'articolo 6, II comma, della legge provinciale n. 20 del 1971.
(3) In soprannumero per disponibilità di posti nelle qualifiche superiori.
(4) In soprannumero ai sensi dell'articolo 5, I comma, della legge provinciale n. 20 del 1971.

All'argomento si connette quello del conferimento di incarichi ad estranei cui la provincia ha fatto ricorso con frequenza assai superiore rispetto a quella, peraltro rilevante, degli esercizi precedenti. Nel 1973 gli incarichi sono stati infatti complessivamente 50 ed hanno comportato una spesa globale di lire 149,1 milioni. Da rilevare che taluni di questi incarichi, (in particolare quelli concernenti servizi dell'ospedale psichiatrico di Pergine) si sono risolti in prestazioni a carattere continuativo per l'intero anno, a proseguimento di analoghe prestazioni svolte nei 12 mesi dell'esercizio precedente. Particolare rilievo assume, poi, il conferimento ad estranei di incarichi per progettazione di opere pubbliche, cui la provincia, nonostante i relativi ruoli siano fra quelli in cui minore è la carenza di personale, ricorre sovente, così da farlo diventare quasi usuale specie per le progettazioni di lavori di notevole importo.

In relazione anche agli elementi sopra esposti, appare non adeguato alle esigenze della provincia il reclutamento del personale di ruolo, considerato il non elevato numero di posti messi a concorso nel 1973 (54 interamente coperti) ed il cospicuo numero di idonei non vincitori.

Per quanto concerne lo stato giuridico del personale della provincia, non si sono verificati nel 1973 sostanziali mutamenti rispetto all'esercizio precedente. Con riferimento a tale materia, deve peraltro rilevarsi il frequente ricorso, da parte dell'ente, alla facoltà conferitagli dall'articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, di affidare ai suoi dipendenti funzioni della qualifica superiore della stessa carriera o addirittura funzioni della carriera superiore. I provvedimenti di conferimento di tali funzioni fanno sempre richiamo nella motivazione, ad esigenze di servizio. Va però considerato che la dissociazione che in questi casi viene ad operarsi tra qualifica rivestita e funzioni svolte — dissociazione che in linea di principio non può che essere eccezionale, e comunque provvisoria — dà luogo, nella pratica, ad inconvenienti, in relazione anche al fatto che l'applicazione, non limitata a pochi casi, della menzionata disposizione, oltre ad instaurare una struttura organizzativa che non rispecchia l'apparato burocratico dell'ente, crea differenziazioni retributive a carattere non temporaneo tra dipendenti di pari qualifica e carriera.

Con particolare riguardo al trattamento economico, è da osservare che l'istituzione di un assegno temporaneo non pensionabile (disposta con legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50) — assegno da corrispondersi alla scadenza del primo semestre di ogni anno e di importo eguale per tutti i dipendenti (lire 100.000 lorde), senza distinzione di qualifica o di funzioni svolte — prelude, come espressamente precisato dalla legge, ad un nuovo assetto retributivo dei dipendenti provinciali.

III. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

I molteplici settori di intervento nei quali la provincia ha operato nel 1973 hanno trovato una disciplina sufficientemente puntuale nelle leggi, stante il notevole impegno posto dall'ente nel colmare i precedenti vuoti normativi.

A parte gli interventi in materia di agricoltura e foreste, settore in cui la provincia ha in sostanza proseguito iniziative a largo raggio, già operate dalla regione (14) — i settori che hanno ricevuto maggiore impulso sono l'edilizia abi-

(14) Particolare rilievo rivestono, a tale riguardo, le spese per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (350 milioni), per la promozione ed il potenziamento degli impianti delle cooperative agricole (240 milioni) e per l'irrigazione (210 milioni). Da segnalare inoltre che la provincia è chiamata ad applicare leggi statali che comportano rilevanti interventi, quali, ad esempio, la legge 27 ottobre 1966, n. 910 e la legge 4 agosto 1971, n. 592; per tali interventi (comportanti una spesa globale di 930 milioni) le assegnazioni vengono fatte dalla regione con fondi ricevuti dallo Stato.

tativa (15), l'artigianato (16), l'assistenza scolastica (17), il commercio (18) e l'incremento della produzione industriale (19).

Meritevole di rilievo è pure l'attività svolta dalla provincia nel campo dell'istruzione professionale ed in quello dell'assistenza ospedaliera, in relazione alla quale, con legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, è stato disposto un vasto programma di intervento, inteso alla costruzione di nuovi ospedali, all'ampliamento di quelli esistenti nonché al potenziamento delle attrezzature ed apparecchiature (20).

Cenno a parte merita, infine, il settore dei lavori pubblici che ha subìto il maggiore sviluppo, in quanto in esso hanno confluito, a parte l'originaria competenza provinciale in materia di viabilità minore, attività di intervento basate su tre distinte legislazioni: quella provinciale, quella regionale e quella statale (21).

I dati relativi all'attività contrattuale svolta dalla provincia in tale settore, quali si ricavano dal prospetto allegato, confermano la prevalenza del sistema dell'esecuzione in economia, e tra le due forme di quest'ultima, dell'amministrazione diretta (lire 1.477,3 milioni e 312,9 milioni, rispettivamente, per lavori eseguiti in amministrazione diretta e a cottimo, rispetto a lire 1.025,3 milioni e lire 215,2 milioni nel 1972). L'incremento subìto nell'esercizio in esame dall'esecuzione in economia rende ancora più avvertita l'esigenza, ripetutamente segnalata dalla Corte, di un'apposita disciplina di tale sistema, allo stato mancante nella provincia.

In leggera flessione il ricorso alla licitazione privata (lire 1.660,9 milioni rispetto a lire 1.945,8 milioni nel 1972). Sono aumentati i contratti conclusi a trattativa privata (lire 575,7 milioni, rispetto a lire 236,8 milioni del 1972), mentre l'appalto concorso ha subìto una forte diminuzione (lire 115,9 milioni, rispetto a lire 449,5 milioni nel 1972).

Nessuna osservazione particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure di esecuzione dei lavori in appalto. L'onere sopportato dalla provincia per revisione dei prezzi è notevolmente diminuito, essendo passato da lire 295,2 milioni nel 1972 a lire 57,6 milioni.

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Cataldi

IL RELATORE
f.to Francesco Battini

---

(15) In tale settore la provincia ha assunto il ruolo di ente programmatore e finanziatore delle realizzazioni di edilizia popolare ed economica facenti capo all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA), operando sia in collegamento con i competenti organi statali sulla base di specifiche assegnazioni di fondi (2370 milioni), sia autonomamente (260 milioni). Di rilievo pure, per quanto concerne gli interventi diretti, l'attività di concessione di contributi a singoli ed a cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni (720 milioni).

(16) 265 milioni per il 1973.

(17) 1250 milioni per il 1973.

(18) 309,1 milioni per il 1973.

(19) Per le sole incentivazioni agli insediamenti industriali nella provincia, risulta stanziata in bilancio la somma complessiva di 942 milioni. Rilevante è pure la spesa prevista per agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese industriali (1.206 milioni), cui vanno aggiunte numerose altre provvidenze e agevolazioni creditizie in favore di imprese danneggiate da eventi naturali (solo per le agevolazioni creditizie alle imprese danneggiate dall'alluvione del novembre 1968 risultano stanziati 253,6 milioni).

(20) Per l'attuazione di tale programma è stata prevista in bilancio una spesa di 3.500 milioni. Notevole è anche l'onere che la provincia ha assunto (360 milioni) per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, che è stata realizzata con legge provinciale 12 agosto 1972, n. 15.

(21) In materia di interventi originariamente di competenza regionale, vanno segnalati quelli previsti dalla legge regionale 13 gennaio 1970, n. 2 (per un ammontare di 2.000 milioni), concernenti in prevalenza lavori di costruzione, completamento e sistemazione di strade provinciali e relativi raccordi con strade statali. Rilevanti sono anche gli interventi effettuati con fondi assegnati dallo Stato, nel quadro di programmi concernenti l'intero territorio nazionale. Ampia applicazione hanno avuto, al riguardo, la legge 22 luglio 1966, n. 614, riguardante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia centrale e settentrionale (461,2 milioni), e la legge 21 aprile 1962, n. 181, che prevede il contributo dello Stato fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, sistemazione ed ammodernamento di strade (295 milioni).

PROVINCIA AUTONOMA
Attività

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Altri procedimenti concorsuali	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
CONTRATTI ATTIVI										
Cap. 500 - Fitto beni immobili . . .	—	—	—	—	33	25.261.930	—	—	—	—
Cap. 2000 - Alienazione di beni patrimoniali . . .	—	—	—	—	5	12.809.900	—	—	—	—
Cap. 2020 - Alienazione beni fuori uso	—	—	—	—	9	2.872.600	—	—	—	—
Totale contratti attivi . . .	—	—	—	—	47	40.944.430	—	—	—	—
CONTRATTI PASSIVI										
Acquisto beni, servizi e forniture										
Cap. 200 - Divise uscieri	—	—	—	—	5	6.410.585	—	—	—	—
Cap. 210 - Divise cantonieri	—	—	—	—	4	14.991.340	—	—	—	—
Cap. 220 - Fitti passivi	—	—	—	—	58	48.122.705	—	—	—	—
Cap. 250 - Spese ANSA	—	—	—	—	1	1.240.000	—	—	—	—
Cap. 260 - Doc. att. provinciale . . .	—	—	—	—	15	(a) 75.733.410	—	—	—	—
Cap. 290 - Spese ufficio	—	—	1	4.167.980	61	(a) 520.571.930	—	—	—	—
Cap. 340 - Acquisto opere d'arte . .	—	—	—	—	22	11.819.690	—	—	—	—

DI TRENTO
contrattuale

Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi						Lavori e servizi in economia				Atti di riconoscimento del debito	
A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta			
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Altri procedimenti concorsuali	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Cap. 350 - Acquisto pubblicazioni . .	—	—	—	—	5	52.362.950	—	—	—	—
Cap. 360 - Meccanizzazione	—	—	—	—	6	115.639.270	—	—	—	—
Cap. dal 500 al 650 - Acquisto beni e servizi scolastici .	—	—	9	49.823.335	40	(*b*) 207.189.615	—	—	—	—
Cap. 660 - Spese funzion. Provveditorato Studi . . .	—	—	—	—	2	2.424.800	—	—	—	—
Cap. 710 - Assicuraz. scolastiche . . .	—	—	—	—	1	15.748.880	—	—	—	—
Cap. 760 - Acquisto libri e pubblicaz.	—	—	—	—	21	39.999.440	—	—	—	—
Cap. 860 - Acquisto libri e attrezzature Centro biblioteche	—	—	38	114.304.485	—	—	—	—	—	—
Cap. 940 - Funzion. Centro prov. invent. patrim. storico	—	—	—	—	1	4.748.800	—	—	—	—
Cap. 1100 - Acquisto vaccino antivaiolo	—	—	—	—	5	1.293.730	—	—	—	—
Cap. 1120 - Acquisto vaccino antitetanico	—	—	—	—	6	2.657.210	—	—	—	—
Cap. 1300 - Altri vaccini	—	—	—	—	1	497.880	—	—	—	—
Cap. 1140 - Spese ufficio san. Comm. Gov.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1200 - Spese laboratorio provinciale igiene . . .	—	—	—	—	12	153.841.610	—	—	—	—
Cap. 1240 - Spese osp. psichiatrico .	—	—	3	72.460.340	36	178.937.310	—	—	—	—
Cap. 1350 - Spese I.P.A.I.	—	—	1	5.476.800	2	15.087.605	—	—	—	—
Cap. 1360 - Spese colonia Miralago	—	—	1	5.231.520	1	20.156.420	—	—	—	—
Cap. 1880 - Spese funzion. Comm. usi civici	—	—	—	—	2	1.014.795	—	—	—	—

Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi						Lavori e servizi in economia				Atti di riconoscimento del debito	
A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta			
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	(c) 146.243.850	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	678.865	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.986.761	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.699.565	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	717.386.970	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.064.955	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.993.115	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.423.865	—	—

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Altri provedimenti concorsuali	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Cap. 3000 - Acquisto beni immobili . .	—	—	—	—	2	35.091.900	—	—	—	—
Cap. 3100 - Acquisto beni mobili . . .	—	—	—	—	11	134.577.315	—	—	—	—
Cap. 3410 - Sistem. Azienda agric. S. Michele	—	—	—	—	2	66.000.000	—	—	—	—
Cap. 3450 - Oneri istruz. professionale	—	—	1	83.139.315	36	132.092.015	—	—	—	—
Cap. 3460 - Acquisti Centro Or. professionale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 4000 - Manutenzione segnalaz. stradale	—	—	1	1.257.820	11	98.742.180	—	—	—	—
Cap. 4010 - Acquisto strumenti misura	—	—	—	—	7	30.560.850	—	—	—	—
TOTALE ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE . . .	—	—	55	335.861.595	470	1.987.554.235	—	—	—	—
LAVORI PUBBLICI										
Cap. 290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi						Lavor e servizi in economia				Atti di riconoscimento del debito	
A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta			
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.370.970	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	46.756.700	—	1.761.357.155	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	635.005	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.745.310	—	—
—	—	—	—	—	—	3	46.756.700	—	2.822.586.416	—	—
—	—	—	—	—	—	1	16.451.320	—	1.468.320	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.160.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.750.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.800.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.670.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.350.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.200.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.400.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.632.000	—	—
—	—	—	—	—	—	3	19.568.000	—	193.091.000	—	—

OGGETTO DEL CONTRATTO (lavori, forniture, vendite, ecc.)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Altri procedimenti concorsuali	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Cap. 2210	—	—	4	113.315.620	—	—	—	—	—	—
Cap. 2230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 3050	—	—	1	113.205.000	5	40.973.450	1	95.200.000	—	—
Cap. 3450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 4000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 4020	—	—	5	89.638.090	1	13.400.000	—	—	—	—
Cap. 4040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 4050	—	—	5	137.227.890	—	—	—	—	—	—
Cap. 4070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cap. 452/R	—	—	—	—	1	21.343.675	—	—	—	—
Cap. 490/R	—	—	—	—	—	—	1	17.070.780	—	—
Cap. 556/R	—	—	2	613.020.605	—	—	—	—	—	—
Cap. 557/R	—	—	1	159.212.360	—	—	—	—	—	—
Cap. 1240/R . . .	—	—	1	11.955.120	—	—	—	—	—	—
Cap. 3450/R . . .	—	—	—	—	—	—	1	3.627.420	—	—
Cap. 4020/R . . .	—	—	6	284.618.695	—	—	—	—	—	—
Cap. 4120/R . . .	—	—	1	51.360.040	—	—	—	—	—	—
Cap. 4130/R . . .	—	—	2	87.418.955	—	—	—	—	—	—
TOTALE LAVORI PUBBLICI . . .	—	—	28	1.661.272.375	7	75.717.125	3	115.898.200	—	—
TOTALE ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE (RIPORTO) .	—	—	55	335.861.595	470	1.987.554.235	—	—	—	—
TOTALE CONTRATTI PASSIVI . . .	—	—	83	1.997.133.970	477	2.063.271.360	3	115.898.200	—	—

(1) Compresi acquisti su fattura. (2) Compresi affitti locali. (3) Comprese anticipazioni all'economo. (4) Tratta gestori e rimborsate dall'Amministrazione a termine di contratto.

Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi						Lavori e servizi in economia				Atti di riconoscimento del debito	
A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta			
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
—	—	—	—	—	—	—	—	—	302.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	299.999.440	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	5	159.664.800	—	439.956.750	—	—
—	—	—	—	—	—	4	42.150.485	—	1.120.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.000.000	—	—
—	—	—	—	8	69.529.660	—	31.185.630	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	30.000.000	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	5.605.610	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.500.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	352.800	—	—
—	—	—	—	8	69.529.660	14	304.625.845	—	1.391.450.310	—	—
—	—	—	—	—	—	3	46.756.700	—	2.812.586.416	—	—
—	—	—	—	8	69.529.660	17	351.382.545	—	4.214.036.726	—	—

di contratti senza corrispettivo. La somma indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute dagli enti

PAGINA BIANCA

ALLEGATO F

DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 77/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei magistrati:

Presidente: prof. dott. Giuseppe CATALDI

Presidenti di sezione: dott. Eugenio CAMPBELL
prof. dott. Antonio BENNATI
prof. dott. Antonino DE STEFANO

Consiglieri: dott. Edmondo COLABUCCI
dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
prof. dott. Salvatore BUSCEMA
dott. Fausto MEROLLA
dott. Italo CONTE
prof. dott. Vittorio GUCCIONE

Referendario: dott. Gian Giorgio PALEOLOGO (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale del la provincia di Bolzano per l'esercizio 1973;

Uditi nella pubblica udienza del giorno 25 luglio 1974 il relatore referendario dott. Gian Giorgio Paleologo ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Flavio Giorgio Marra.

FATTO

Il rendiconto generale della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1973 è stato presentato in data 24 giugno 1974, alla sezione regionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige, che ha provveduto ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, a verificarlo ed a riferirne al presidente della Corte.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

I. - COMPETENZA

Entrata.

Titolo I. - Entrate tributarie	L.	1.113.866.013
Titolo II. - Compartecipazione a tributi erariali e regionali	»	52.468.968.288
Titolo III. - Entrate extratributarie	»	16.245.329.538
	L.	69.828.163.839
Titolo IV. - Entrate provenienti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti	»	3.162.733.988
Titolo V. - Assunzione di prestiti	»	1.500.000.000
Titolo VI. - Contabilità speciali	»	2.769.496.612
Totale delle entrate	L.	77.260.394.439

Spesa.

Titolo I. - Spese correnti	L.	23.562.990.470
Titolo II. - Spese in conto capitale	»	49.288.284.924
Titolo III. - Spese per rimborso prestiti	»	1.063.238.243
Titolo IV. - Contabilità speciali	»	2.769.496.612
	L.	76.684.010.249

Entrate tributarie ed extratributarie (Totale dei titoli I, II e III)	L.	69.828.163.839
Spese correnti	»	23.562.990.470
Differenza . . .	»	46.265.173.369

Riepilogo:

Totale complessivo entrate	L.	77.260.394.439
Totale complessivo spese	»	76.684.010.249
Avanzo . . .	L.	576.384.190

II. - RESIDUI

Attivi.

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1973 . . .	L.	56.943.203.635
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti .	»	23.016.190.786
Totale dei residui attivi . . .	L.	79.959.394.421

Passivi.

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1973	»	56.885.305.531
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . .	»	28.232.374.477
Totale dei residui passivi . . .	L.	85.117.680.008

Il pubblico ministero, con atto depositato il 20 luglio 1974, e, successivamente, in udienza, ha esposto le sue considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio ed ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare regolare il rendiconto generale della provincia di Bolzano per l'esercizio 1973.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con gli elementi acquisiti nonché di quelli relativi alle spese ordinarie e pagate durante

l'esercizio con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono state altresì accertate le somme rimaste da pagare nel conto della competenza dell'esercizio 1973 e quelle di mandare in economia alla chiusura dell'esercizio stesso, sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'amministrazione provinciale si è conformata alle leggi, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 40, che autorizza fino al 30 aprile 1973 l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1973;

vista la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 20, che approva il bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'esercizio 1973;

viste le leggi provinciali 2 novembre 1973, n. 68 e 29 novembre 1973, n. 85, recanti aggiunte o variazioni al bilancio di previsione;

sentito il Pubblico Ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della provincia di Bolzano per l'esercizio 1973.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al presidente della giunta per la successiva presentazione al consiglio provinciale di Bolzano, che copia della presente decisione con l'unita relazione, sia trasmessa ai presidenti del consiglio e della giunta provinciale di Bolzano, nonché al commissario del Governo per la provincia di Bolzano e che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1973.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 1974.

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE
f.to Gian Giorgio Paleologo

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1974.

IL SEGRETARIO
f.to Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

I. - CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI SULLA GESTIONE

A) *Considerazioni sul bilancio di previsione.*

Nel corso del 1973, hanno trovato attuazione le innovazioni apportate allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, la quale ha attribuito alla provincia nuove competenze per l'innanzi spettanti sia alla regione che allo Stato (1). E la portata di tali innovazioni è resa evidente dalle dimensioni stesse assunte dal bilancio provinciale, le cui entrate e spese, in pareggio, per un volume complessivo di lire 77,2 miliardi — salite a circa 80 miliardi di lire a seguito delle variazioni intervenute con leggi provinciali 2 novembre 1973, n. 68 e 29 novembre 1973, n. 85 — hanno fatto registrare un incremento del 73,9 per cento circa rispetto al precedente esercizio, in cui le nuove competenze erano state solo parzialmente esercitate, e del 259,1 per cento circa rispetto al 1971 (2).

Nel quadro di tali vicende, particolare connotazione assume l'aggravarsi del ritardo con cui, anche nel 1973, è stato approvato dal consiglio provinciale il bilancio di previsione. La legge approvativa, infatti (legge provinciale 25 luglio 1973, n. 20) è stata pubblicata il 21 agosto 1973 (supplemento ordinario del *Bollettino Ufficiale* n. 36) quasi quattro mesi dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio, autorizzato per il periodo massimo di quattro mesi con legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 40 (3).

Le negative conseguenze del rilevato fenomeno sul piano della operatività della gestione, hanno formato oggetto di esame da parte della Corte, nelle precedenti relazioni. È tuttavia da sottolineare che la nuova posizione istituzionale assunta dalla provincia, cui si accompagna il venir meno di talune delle circostanze che in passato avevano concorso a determinare il ritardo nell'approvazione del bilancio

(1) Da rammentare, in proposito, che con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(2) Nel 1972 le entrate e le spese avevano raggiunto un volume globale di 44,4 miliardi, e, nel 1971, di 21,5 miliardi.

(3) Nel 1972, la legge di approvazione (16 giugno 1972, n. 10, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del 27 dello stesso mese) era stata emanata oltre un mese e mezzo dopo la scadenza dell'esercizio provvisorio, autorizzato, con legge provinciale 11 gennaio 1972, n. 1, fino al 30 aprile 1972. Per quanto concerne, in particolare, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, menzione a parte va fatta del criterio, adottato anche per il 1973, di autorizzare l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese sulla base del bilancio dell'esercizio scaduto. La utilizzazione di tale criterio, infatti — comune peraltro ad altri enti autarchici territoriali — ha determinato, nella pratica, difficoltà e remore nell'azione svolta dalla Provincia, data la peculiare situazione determinatasi in seguito al trasferimento di nuove competenze, per il cui esercizio non potevano non palesarsi inadeguate le previsioni di bilancio anteriori all'attuazione del trasferimento stesso.

(4), induce a ritenere ormai non ulteriormente dilazionabile l'adozione di idonei rimedi, al fine di consentire la tempestiva predisposizione dello strumento giuridico necessario per la gestione del bilancio.

Permane, inoltre, la mancanza di una normativa contabile che tenga conto delle peculiari caratteristiche della provincia autonoma, il cui bilancio di previsione appare promiscuamente ispirato alle disposizioni che disciplinano il bilancio dello Stato e delle provincie a regime ordinario. Restano, pertanto, valide le osservazioni, formulate nelle precedenti relazioni, concernenti i criteri seguiti nella ripartizione delle spese ai fini della classificazione amministrativa, funzionale ed economica e la mancanza di adeguate prospettive riassuntive.

Del pari insoddisfatta resta l'esigenza di una più appropriata collocazione di diversi stanziamenti. Ai casi in precedenza segnalati (5), sono in proposito da aggiungere, sempre a titolo esemplificativo, i capitoli 195 e 196 (compensi a liberi professionisti e contributi ad enti locali e loro consorzi per la progettazione di opere pubbliche di loro competenza) i quali avrebbero dovuto trovare collocazione nel titolo II anziché nel I; 2560 (spese straordinarie per arredamento uffici provinciali); 2565 (spese per l'impianto di nuovi telefoni); 2610 (affitto di un immobile) che, avendo per oggetto spese correnti, avrebbero dovuto trovare inserimento nel titolo I anziché nel II (6); 4295 (spese per revisione prezzi contrattuali in favore di imprese appaltatrici di lavori pubblici) il cui stanziamento, inserito nella categoria X (trasferimenti) anziché nella categoria VIII (beni ed opere immobiliari), avrebbe dovuto più correttamente essere ripartito tra i capitoli concernenti le singole opere; 5310 (spese per l'assistenza esterna dei bambini riconosciuti dalla sola madre) e 5320 (spese per l'assistenza esterna dei bambini di cui non si conoscono i genitori) collocati tra le gestioni speciali anziché tra le partite di giro, trattandosi di spese che la provincia anticipa integralmente per conto dei comuni e dell'ONMI (i cui contributi affluiscono ai capitoli 3860 e 3870 dell'entrata).

Non infrequente è poi l'inserzione in bilancio di capitoli concernenti spese relative a categorie diverse, fenomeno questo che rivela una promiscuità dei rispettivi oggetti (7), mentre più rari sono i casi di capitoli con oggetto almeno in parte coincidente con quello di altri capitoli (8).

Con riguardo, infine, al fondo di riserva per le assegnazioni deficienti in bilancio, iscritto nel capitolo 2470, è da rilevare che dalla mancata elencazione, in allegato al bilancio, dei capitoli a favore dei quali si può procedere all'aumento degli stanziamenti, sono derivate difficoltà ed incertezze nella predisposizione dei provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva, con conseguenti, negative, ripercussioni nello svolgimento dell'azione della provincia.

---

(4) Per quanto riguarda la tardiva attribuzione da parte della Regione delle quote tributarie spettanti alla provincia ai sensi dell'articolo 70 dello statuto speciale, vedi precedente relazione (Atti Senato, doc. XIV, n. 2, pag. 107).

(5) Capitoli 9, 12, 70, 115, 120 e 130 (vedi relazione per l'esercizio finanziario 1971, atti Camera dei deputati, doc. XIV, n. 1, allegato, pag. 319).

(6) Sempre nel titolo I sono inseriti i capitoli 2620 (spese per la locazione, l'arredamento e l'adattamento di un immobile) e 2715 (spese per affitto stabili, per acquisto ed adattamento di un terreno, per acquisti straordinari, per arredamento, manutenzione, riattamento e completamento), i quali hanno per oggetto spese di diversa natura, alcune delle quali dovrebbero essere ricomprese nel titolo I ed altre nel titolo II.

(7) A titolo di esempio, possono citarsi i capitoli 240, 380, 385, 400, e 490, i cui stanziamenti sono prevalentemente suddivisi tra la categoria I (personale) e le categorie II (acquisto di beni e servizi), III (trasferimenti) e V (poste correttive e compensative delle entrate).

(8) Tale è il caso dei capitoli 285 e 300, aventi come oggetto « spese e contributi per acquisto di apparecchi e materiale per proiezioni didattiche » e « spese e contributi per l'acquisto di mezzi didattici ».

B) *Considerazioni sulla gestione.*

Le considerazioni fin qui formulate sulla impostazione del bilancio di previsione si riflettono sul conto consuntivo, nel quale, peraltro, permangono le manchevolezze segnalate nelle precedenti relazioni, segnatamente per quanto concerne le prospettazioni riassuntive, le quali permettono solo in parte il raffronto dei risultati della gestione con i dati previsionali esposti in bilancio e, comunque, non consentono una soddisfacente analisi della gestione stessa nei suoi diversi profili funzionale, economico ed amministrativo.

Nei limiti che derivano da tali carenze — e rilevato che l'articolo 5 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82, avendo disposto che tutti i pagamenti siano eseguiti mediante mandati di pagamento, ha escluso dall'ambito della contabilità provinciale il sistema degli ordini di accreditamento — è da osservare, in ordine alle entrate (i cui accertamenti, a chiusura dell'esercizio, risultavano complessivamente di lire 77,3 miliardi, con una differenza in meno, rispetto alle previsioni definitive di lire 2,8 miliardi) (9), che gli incrementi più rilevanti si sono verificati nei comparti del titolo II (entrate per devoluzione di tributi erariali: lire 52,5 miliardi, rispetto ai 21,9 miliardi del 1972) e del titolo III (entrate extratributarie: 16,2 rispetto ai 5 miliardi del 1972), mentre sono fortemente diminuiti gli introiti da prestiti, passati dai 5,9 miliardi del 1972 a 1,5 miliardi di lire (10). Notevole anche l'aumento dei residui attivi, passati dai 32,6 miliardi del precedente esercizio ad 80 miliardi di lire (di cui 56,9 miliardi di nuova formazione), e riguardanti, nella massima parte, compartecipazioni a quote di tributi erariali (41 miliardi) ed entrate extratributarie (lire 11,3 miliardi).

Per ciò che attiene alle uscite (a fronte delle cui previsioni definitive di lire 80 miliardi, risultavano impegnati, al termine dell'esercizio, lire 76,7 miliardi, con un avanzo di gestione di lire 600 milioni circa) (11), conformemente alla linea di tendenza manifestatasi nei due precedenti esercizi, anche nel 1973 sono aumentate in maggior misura le spese in conto capitale (da lire 26,9 miliardi del 1972 a lire 49,3 miliardi) rispetto alle spese correnti (passate dai 15,2 miliardi del 1972 a 23,6 miliardi di lire); di conseguenza, l'avanzo di parte corrente ha raggiunto i 47,3 miliardi di lire (12,7 nel 1973).

Quanto ai residui passivi (12), che hanno raggiunto un ammontare complessivo di lire 85,1 miliardi (41,5 nel 1972), pari al 109 per cento circa della gestione di competenza, il maggior incremento in assoluto (lire 30 miliardi) si è verificato per i residui di spese in conto capitale (passati da lire 33,6 miliardi a lire 63,6 miliardi nel 1973), mentre, in proporzione, più rilevante è stato l'incremento (lire 13,3 miliardi) relativo ai residui di parte corrente (passati da lire 6,9 a 20,2 miliardi). In tale rilevante espansione dei residui (dei quali lire 56,9 miliardi si riferiscono alla gestione di competenza), riflessi pressoché trascurabili ha esercitato l'attribuzione alla provincia degli importi relativi a residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 1972 sui capitoli di spesa concernenti materie trasferite dalla regione (13).

Conseguenza del cennato andamento della gestione è la diminuzione della giacenza di cassa, passata dai 9,1 miliardi di lire del 1972 ai 6,3 miliardi di lire del 1973.

(9) Nel totale delle entrate accertate, 20,3 miliardi riguardano somme riscosse, e 57 miliardi somme rimaste da riscuotere.

(10) La previsione definitiva era di 5,5 miliardi.

(11) Nel totale delle somme impegnate, 19,8 miliardi riguardano erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio e 56,9 miliardi somme rimaste da pagare.

(12) Da segnalare, in proposito, che con legge provinciale 28 novembre 1973, n. 87 (articolo 5, settimo comma), è stato disposto che sono compresi tra i residui passivi anche le spese le cui deliberazioni non siano state ancora registrate dalla Corte dei conti perché soggette a rilievo.

(13) Tale attribuzione, disposta con legge regionale 27 luglio 1973, n. 11, ha comportato l'assegnazione alla provincia di 1,2 miliardi circa.

PROVINCIA DI BOLZANO

Consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1973 analizzata per esercizi di provenienza e per aggregati economici

(*miliardi di lire*)

TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE	Dal semestre 1966 e precedenti esercizi	Dal 1967	Dal 1968	Dal 1969	Dal 1970	Dal 1971	Dal 1972	Dal 1973	Totale
TITOLO I - Spese correnti									
Categoria I	—	0,00	0,004	0,001	—	0,039	0,071	4,649	4,764
Categoria II	—	0,001	0,001	—	0,002	0,007	0,059	4,248	4,318
Categoria III	—	0,039	0,001	0,005	0,024	0,089	0,709	7,862	8,729
Categoria IV	—	—	—	—	—	—	—	0,006	0,006
Categoria V	—	—	—	—	0,001	0,003	—	1,180	1,184
Categoria VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria VII	—	—	—	0,005	—	0,803	0,582	0,660	1,250
Totale Titolo I	—	0,040	0,006	0,011	0,027	0,141	1,421	18,605	20,251
TITOLO II - Spese in conto capitale									
Categoria VIII	—	0,134	0,049	0,174	0,250	0,998	5,867	8,949	16,421
Categoria IX	—	—	—	—	—	—	0,030	0,265	0,295
Categoria X	—	—	0,180	0,674	0,642	0,999	13,317	27,862	43,494
Categoria XI	—	—	0,009	0,012	0,022	0,003	—	—	0,046
Categoria XII	—	0,096	0,251	0,177	0,623	2,088	0,002	0,162	3,399
Totale Titolo II	—	0,230	0,489	1,037	1,357	4,086	19,216	37,238	63,655
Rimborsi e prestiti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale complessivo	0,157	0,270	0,495	1,048	1.384	4.229	20.637	55.843	83.906

(1) Nel totale non sono compresi i residui dal 1966 e precedenti, in quanto la Provincia ha adottato la procedura prevista dalla legge 9 marzo 1964 n. 62 soltanto dal 1967. Pertanto la somma di 83.906 miliardi comprende solo i residui dal 1967 al 1972.

PROVINCIA DI BOLZANO
Servizi automobilistici ed altri servizi di trasporto

TIPO DI VEICOLO	Consistenza al 31 dicembre 1972	Veicoli acquistati nel 1973	Consistenza al 31 dicembre 1973	DESTINAZIONE		Spese di esercizio	Spese di manutenzione	Spese per noleggio
				Uffici centrali	Uffici periferici			
Autovetture . .	17	23	40	17	23	31.560.000	9.992.960	385.100
Altri autoveicoli	88	39	127	6	121	73.159.895	64.236.870	—
Motoveicoli . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Natanti	—	—	—	—	—	—	—	—
Aerei	—	—	—	—	—	—	—	—

C) *Gestioni fuori bilancio.*

Innovazioni di rilievo sono state introdotte, nel 1973, nella materia delle gestioni fuori bilancio.

Con legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68 (articolo 5) sono stati istituiti due fondi provinciali per interventi di emergenza nel settore dell'edilizia abitativa agevolata e per interventi di emergenza perequativi particolari nel settore stesso, nonché un fondo per la concessione di agevolazioni in materia di edilizia abitativa (14), gestiti dal comitato per l'edilizia residenziale, previo versamento da parte della provincia, su apposito conto corrente bancario, degli stanziamenti disposti in attuazione dell'articolo 2, lettera *d*) e *f*), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

(14) In tale gestione è stato ricompreso il fondo per il risanamento edilizio, indicato nella precedente relazione.

Lo stesso articolo 5 della legge n. 68 del 1973 dispone, inoltre, che ai fondi sopra menzionati si applicano le norme di carattere generale dettate, in materia di gestioni fuori bilancio, dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per quanto concerne, infine, i due restanti fondi operanti nell'ambito provinciale (15), parimenti previsti da apposite disposizioni di legge, si riportano, qui di seguito, i dati relativi alla consistenza, al 31 dicembre 1973, delle rispettive gestioni:

Fondo per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (leggi provinciali 10 luglio 1961, n. 6, e 2 aprile 1962, n. 4): la giacenza di cassa al 31 dicembre 1973 era di lire 585,5 milioni

(15) Da rammentare che con legge provinciale n. 36 del 1972 è stato soppresso il fondo provinciale per l'assistenza e lo sviluppo dell'apprendistato (legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7).

(335,8 e 236 milioni alla fine dei due esercizi precedenti).

Fondo per la conservazione del paesaggio agrario tradizionale (articolo 45 del testo unico delle leggi sull'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20): la giacenza di cassa al 31 dicembre 1973, era di lire 158,5 milioni (non disponibili i dati relativi ai precedenti esercizi).

D) *Gestioni autonome.*

Rinviando a quanto detto nelle precedenti relazioni per notazioni sulla struttura di queste gestioni, che confluiscono nel bilancio provinciale, si indicano qui di seguito i dati relativi al fondo di cassa e al saldo patrimoniale al 31 dicembre 1973:

azienda agricola di Laimburg - Fondo di cassa lire 20 milioni; saldo patrimoniale lire 117,5 milioni (al termine del precedente esercizio, rispettivamente, lire 19,2 e 103,2 milioni);

azienda agricola di Unterberg - Fondo di cassa lire 1 milione (lire 3,4 milioni al 31 dicembre 1972); saldo patrimoniale lire 6,5 milioni (immutato rispetto al precedente esercizio);

colonia agricola malati di mente di Stadio - Fondo di cassa lire 5,9 milioni; saldo patrimoniale lire 95,2 milioni (al 31 dicembre 1972, rispettivamente, lire 1,1 e 80 milioni);

istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia - Fondo di cassa lire 0,3 milioni (senza mutamenti rispetto all'esercizio precedente); saldo patrimoniale lire 18,7 milioni (lire 19 milioni al 31 dicembre 1972);

albergo-scuola « Savoy » di Merano - Fondo di cassa lire 2,8 milioni; saldo patrimoniale lire 141,3 milioni (al termine del precedente esercizio, rispettivamente, lire 0,3 e 117,6 milioni).

II. - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE

A) *Organizzazione dei servizi.*

La struttura organizzativa della provincia — articolata nella presidenza della giunta e in dieci assessorati — non ha subìto modifiche di rilievo nel corso del 1973, nonostante l'attuazione che nell'esercizio è stata data alle innovazioni statutarie sopra ricordate.

Già da tempo sono stati trasferiti dalla regione alla provincia, ed inquadrati nell'assessorato all'agricoltura, l'ufficio amministrativo delle foreste demaniali, l'amministrazione speciale per la sistemazione dei bacini montani di Bolzano, nonché l'ispettorato ripartimentale dell'agricoltura e l'ispettorato provinciale delle foreste. Al trasferimento degli uffici non ha peraltro fatto seguito il passaggio alle dipendenze della provincia del personale regionale agli stessi assegnato, il quale si trova ancora in posizione di disposizione, a termini dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

È evidente il carattere di provvisorietà di tale situazione che richiede, prima ancora di procedere alla determinazione dei nuovi ruoli organici, un approfondito riesame dell'assetto dei servizi provinciali, alla luce delle nuove esigenze derivanti dal trasferimento di competenze. Ed è in tale quadro che potranno trovare soluzione talune carenze rilevate nella struttura dell'apparato amministrativo, come, ad esempio, quelle derivanti dalla posizione dell'ufficio di ragioneria, in atto inquadrato nella ripartizione finanze e patrimonio e per il quale appare invece opportuno una collocazione distaccata rispetto alle ripartizioni, al fine di consentire allo stesso un autonomo esercizio delle sue funzioni di riscontro.

È aumentato, nel corso del 1973, il numero degli organi collegiali a carattere

permanente, operanti con funzioni contenziose o consultive, nell'ambito provinciale. Per quanto concerne la tutela dell'ambiente — materia cui la provincia ha dedicato particolare attenzione, in relazione anche alla interdipendenza di questa con il settore turistico ed agrituristico — sono stati istituiti il comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, previsto dalla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 (16), nonché la commissione provinciale per la tutela del paesaggio (17) e la commissione per l'elaborazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria.

Altre commissioni e comitati sono stati poi costituiti, con funzioni prelevamente consultive, in materia di turismo (legge provinciale 23 agosto 1973, n. 25), urbanistica (legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38), di spedalità (legge provinciale 23 agosto 1973, n. 28) e di assistenza (leggi provinciali 19 gennaio 1973, n. 8; 26 ottobre 1973, n. 69; 30 ottobre 1973, n. 77).

Per ciò che attiene, infine, all'attività regolamentare posta in essere dalla provincia, permane la mancanza — pur dopo l'emanazione della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, con la quale è stata posta una nuova disciplina dello stato giuridico ed economico del personale — di un regolamento che disciplini la procedura da seguire nei concorsi di grado iniziale e che fissi in via generale i relativi programmi d'esame.

In tema d'istruzione pubblica, va rilevato che ancora insoddisfatta è rimasta l'esigenza di raccogliere e coordinare in un testo unico le numerose leggi provinciali che attualmente regolano in modo frammentario le scuole professionali, dando luogo a remore e ritardi nell'azione amministrativa, in seguito sia all'intersecarsi delle competenze che alle difficoltà applicative derivanti, tra l'altro, dall'individuazione delle norme tacitamente abrogate. Non si è provveduto, inoltre, nel 1973, alla emanazione dei regolamenti per l'assegnazione di borse di studio (legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1), per la concessione di premi e sussidi agli studenti delle scuole agrarie (legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15) e per l'esenzione e riduzione delle rette degli apprendisti che frequentano le mense ed i convitti annessi alle scuole professionali gestite direttamente dalla provincia (legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36). Numerosi sono, poi, i regolamenti ancora da emanare in esecuzione di leggi provinciali pubblicate nel 1973 (18).

Sono stati invece emanati durante l'anno taluni regolamenti di cui la Corte in precedenti relazioni aveva segnalato la mancanza. Tale è il caso dei regolamenti previsti dall'articolo 30 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, in tema di determinazione della misura dell'indennità di prima sistemazione e chilometrica da liquidare al personale in caso di trasferimento; dall'articolo 3 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12 e dall'articolo 7 della legge provinciale 28 giugno

(16) Detto comitato ha il compito di emettere decisioni su ricorsi in materia di inquinamento terrestre, delle acque ed atmosferico, e di esso fanno parte quattro sezioni con il compito di effettuare studi e ricerche e di esprimere pareri vincolanti in materia di inquinamenti dell'aria (I sezione), di tutela delle acque da inquinamenti e di disciplina degli scarichi (II sezione), di inquinamenti del suolo e raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi (III sezione) e di tutela della flora, fauna e funghi (IV sezione). Le competenze del comitato e delle quattro sezioni sono state precisate con leggi provinciali nn. 12, 13, 46, 61 e 63 del 1963.

(17) La commissione, istituita a termini della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 17, ha il compito di esprimere pareri vincolanti sui progetti per costruzioni ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e pareri obbligatori per le costruzioni e gli impianti di cui all'articolo 12 della stessa legge.

(18) Così, ad esempio, per i regolamenti previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 8; dall'articolo 11 legge provinciale 13 marzo 1973, n. 27; dalla legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35; dall'articolo 3 legge provinciale 17 settembre 1973, n. 54; dall'articolo 8 legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59.

1972, n. 13, in materia di norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati; dall'articolo 4 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, in tema di limiti e delle modalità di funzionamento della commissione provinciale consultiva per gli acquisti e le forniture.

B) *Personale.*

I dati relativi alla consistenza del personale — in attesa della prevista ristrutturazione dei servizi e del conseguente inquadramento nei ruoli della provincia dei dipendenti posti « a disposizione » della stessa — non offrono elementi significativi di giudizio sia in ordine all'adeguatezza delle dotazioni rispetto alle esigenze dei vari uffici, sia con riguardo alle carenze eventualmente riscontrabili nella concreta disponibilità di dipendenti nell'ambito dei singoli ruoli.

Pur con l'avvertenza di tali limiti, si riportano, come di consueto, nell'allegato prospetto, aggiornati al 31 dicembre 1973, i dati relativi alla situazione del personale, distintamente per ruoli e per carriere. Dall'esame di questi, si desume che non si sono verificati, nel corso dell'esercizio, mutamenti nel processo di progressivo ampliamento dei ruoli, nonostante la non ancora realizzata attuazione del riordinamento dei servizi, mentre notevole è rimasto il divario tra il numero dei dipendenti in servizio e quelli previsti in organico.

Il perdurare di tali linee di tendenza — nell'ultima delle quali solo limitatamente ha inciso l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (19) — induce a ritenere tuttora validi i rilievi più volte formulati dalla Corte in merito al criterio seguito dalla provincia di avvalersi in ampia misura di personale incaricato, successivamente immesso nei ruoli, senza le garanzie del pubblico concorso, con leggi che solo in parte rispondono a requisiti di generalità ed astrattezza (20).

In proposito, meritevole di menzione appare l'emanazione di numerose disposizioni che prevedono, in sede di inquadramento del personale fuori ruolo, esami di idoneità con programmi diversi e molto ridotti rispetto a quelli di regola adottati per le assunzioni in ruolo mediante concorso, prescindendo inoltre dal possesso, da parte degli interessati, dei titoli di studio richiesti per le singole carriere, nonché dal rispetto del limite di età (21).

In tale quadro si colloca l'abbandono pressoché totale, da parte della provincia, del concorso pubblico per le assunzioni, provvedendosi di norma a queste mediante l'inquadramento in ruolo di personale temporaneo od incaricato, in breve tempo sostituito da altro personale assunto allo stesso titolo (22). Nella materia è da

(19) In applicazione di tale legge, sono stati complessivamente collocati a riposo, nel 1973, 35 dipendenti, dei quali 3 appartenenti alla carriera direttiva, 4 alla carriera di concetto, 13 a quella esecutiva, 2 alla ausiliaria e 13 al ruolo dei cantonieri. È da avvertire, peraltro, che l'applicazione della legge stessa non ha comportato alcun effetto sugli organici del personale, in quanto l'articolo 4 della legge provinciale 2 dicembre 1972, n. 32, ha disposto espressamente che i posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale della carriera o ruolo di appartenenza. In ordine alla mancata introduzione nell'ambito provinciale di una disciplina analoga a quella prevista per i dirigenti dello Stato, si veda quanto detto successivamente nel testo.

(20) Tra le norme in questione, concernenti in sostanza gruppi particolari o singole persone interessate, vedi, ad esempio, articoli 69 e 71 della legge provinciale n. 4 del 1972; articolo 14 della legge provinciale n. 32 del 1972; articolo 8 legge provinciale n. 33 del 1973; articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 76 del 1973.

(21) Articoli 21 e 22 legge provinciale n. 3 del 1973; articolo 7 legge provinciale n. 33; articolo 16 e 17 legge provinciale n. 76 del 1973. Altre norme disciplinano poi la progressione economica del personale incaricato, analogamente a quanto previsto per il personale di ruolo (articolo 9 legge provinciale n. 76 del 1973) e prescrivono anche che il riconoscimento del servizio pre-ruolo — oltre che degli eventuali servizi prestati presso privati — avvenga in sede di nomina in prova (articolo 14 legge provinciale n. 76 del 1973).

(22) Nel 1971 sono stati banditi 6 concorsi per complessivi 9 posti; nel 1972, 1 concorso per due posti e nessun concorso è stato bandito nel 1973.

PERSONALE PROVINCIA DI BOLZANO

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1973	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1973						Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni
			In organico	In soprannumero (a)	In eccedenza	Fuori Ruolo	Altra posizione	Totale	
Amministrativo	Direttiva	56	56	—	—	2	—	58	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
	Concetto	72	61	—	—	—	—	61	Legge prov. 12 novembre 1964, n. 16
	Esecutiva	170	139	22	—	—	—	161	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
	Ausiliaria	39	26	—	—	—	—	26	Legge prov. 3 dicembre 1972, n. 32
Servizi programmazione economica	Direttiva	32	13	—	—	—	—	13	Legge prov. 20 novembre 1971, n. 15
Servizi tecnici	Direttiva	17	8	—	—	—	—	8	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
	Concetto	46	44	—	—	—	—	44	Legge prov. 12 novembre 1964, n. 16
	Esecutiva	37	23	—	—	—	—	23	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
	Ausiliaria	43	43	7	—	—	—	50	Legge prov. 3 dicembre 1972, n. 52
	Cantonieri	260	260	21	—	—	—	281	
Servizi agrari	Direttiva	5	5	1	—	—	—	6	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6
	Concetto	9	6	—	—	—	—	6	Legge prov. 12 novembre 1964, n. 16
	Esecutiva	7	3	—	—	—	—	3	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1973	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1973						Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni
			In organico	In soprannumero (a)	In eccedenza	Fuori Ruolo	Altra posizione	Totale	
Servizi sociali	Concetto	12	12	4	—	—	—	16	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6 Legge prov. 12 novembre 1964, n. 16
	Esecutiva	7	2	—	—	—	—	2	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
Orientamento professionale	Direttiva	5	3	—	—	—	—	3	Legge prov. 10 novembre 1960, n. 10
	Concetto	16	11	—	—	—	—	11	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
Istituti statali di istruzione	Concetto	22	16	—	—	—	—	16	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6 Legge prov. 12 novembre 1964, n. 16
	Esecutiva	41	29	2	—	—	—	31	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
	Ausiliaria	40	40	2	—	—	—	42	Legge prov. 16 agosto 1972, n. 17
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi	Direttiva	11	10	—	—	—	—	10	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6 Legge prov. 14 agosto 1963, n. 11
	Concetto	6	3	—	—	—	—	3	Legge prov. 31 luglio 1967, n. 11
	Esecutiva	16	14	—	—	—	—	14	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
Colonia agricola di Stadio	Esecutiva	9	5	—	—	—	—	5	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6 Legge prov. 6 agosto 1963, n. 3

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1973	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1973						Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni
			In organico	In soprannumero (a)	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale	
	Ausiliaria	45	41	—	—	—	—	41	Legge prov. 20 luglio 1964, n. 4 Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
Istituto provinciale assistenza all'infanzia	Esecutiva	10	8	—	—	—	—	8	Legge prov. 3 luglio 1959, n. 6 Legge prov. 12 agosto 1963, n. 10
	Ausiliaria	12	14	2	—	—	—	16	Legge prov. 21 febbraio 1972, n. 4
Formazione professionale (industria, artigianato e commercio (1)	Direttiva	13	11	—	—	—	—	11	Legge prov. 5 settembre 1959, n. 15 Legge prov. 25 marzo 1966, n. 4 Legge prov. 16 agosto 1972, n. 17
Formazione professionale agricola (1)	Direttiva	17	4	—	—	—	—	4	Legge prov. 27 novembre 1967, n. 15 recante modifiche alle leggi prov. 5 settembre 1964, n. 13, e 25 marzo 1966, n. 4 Legge prov. 10 gennaio 1973, n. 3

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicembre 1973	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1973						Provvedimenti di approvazione dell'organico e successive variazioni
			In organico	In soprannumero (a)	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	Totale	
Formazione professionale (industria, artigianato e commercio)	Personale insegnante	186	130	3	—	(b) 75	—	208	
Formazione professionale agricola . . .	Personale insegnante	67	36	—	—	—	—	36	

(1) Il personale amministrativo delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria è compreso tra il personale degli Istituti sociali di istruzione in base alla legge 16 agosto 1972, n. 17.

(*a*) Tenuto conto delle vacanze nelle qualifiche superiori e dell'inquadramento in soprannumero disposto dalla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

(*b*) Di cui 44 ad orario ridotto.

PERSONALE PROVINCIA DI BOLZANO

RUOLO	Carriera o categoria	Personale non di ruolo in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 26 legge provinciale 6/1959
Amministrativo	Direttiva	6
	Concetto	19
	Esecutiva	23
	Ausiliaria	6
Programmazione economica	Direttiva	3
Servizi tecnici	Concetto	5
	Esecutiva	3
	Ausiliaria	8
	Cantonieri	22
Servizi agrari	Direttiva	1
	Concetto	1
Servizi sociali	Concetto	—
Orientamento professionale	Concetto	—
Istituti statali d'istruzione	Concetto	4
	Esecutiva	6
	Ausiliaria	4
Laboratorio provinciale e profilassi	Direttiva	1
	Concetto	—
	Esecutiva	1
Colonia agricola di Stadio	Ausiliaria	2
Istituto provinciale all'infanzia	Esecutiva	4
	Ausiliaria	2

RUOLO	Carriera o categoria	Personale non di ruolo in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 26 legge provinciale 6/1959	
Formazione professionale (industria, artigianato e commercio) (incaricati a tempo determinato ai sensi della legge provinciale 8/1969)	Direttiva	—	
	Concetto	—	
	Esecutiva	—	
	Ausiliaria	—	
Formazione professionale agricola (incaricati a tempo determinato ai sensi legge provinciale 8/1969	Esecutiva	—	
	Totale	121	
		Orario completo	Orario ridotto
Formazione professionale (industria, artigianato e commercio)	Personale insegnante (incaricati a tempo determinato) (legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, legge provinciale n. 17 del 16 agosto 1972)	55	95
Formazione professionale agricola	Personale insegnante (incaricati a tempo determinato) (legge provinciale 10 gennaio 1973 n. 3	13	29
	Totale	68	124
	Totale generale	313	

ultimo intervenuta la legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, la quale, all'articolo 7, prevede l'inquadramento straordinario di personale temporaneo od incaricato in servizio da almeno un mese, a prescindere dal rispetto del principio della proporzionalità linguistica che è sancito, oltre che dall'articolo 29 della legge 3 settembre 1959, n. 6, anche da apposite norme statutarie.

Da rilevare, inoltre, che l'articolo 3 della stessa legge — ampliando il naturale ambito di applicazione delle norme contenute nella legge n. 6 del 1959, ora ricordata, concernenti il conferimento di incarichi professionali ad esperti e consulenti tecnici — prevede, nell'espletamento di tali incarichi, l'osservanza del normale orario di ufficio, nonché la concessione della tredicesima mensilità e l'inscrizione agli istituti assistenziali e previdenziali, concretando così, di fatto, sotto la veste di incarichi, ipotesi di assunzione di personale temporaneo, senza che peraltro venga assicurato il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione.

Per quanto concerne il trattamento economico del personale, non si sono verificate nel 1973 modifiche di rilievo. La legge provinciale approvata dal consiglio in data 12 ottobre 1973 — che prevedeva l'istituzione delle qualifiche dirigenziali e la concessione, a decorrere dal 1° gennaio 1973, di un assegno perequativo al personale della provincia — non ha ottenuto il visto governativo e, a seguito delle intervenute elezioni regionali, non è stata presa nuovamente in esame, nel corso dell'esercizio, dal consiglio provinciale.

Nel settore dell'addestramento professionale agricolo, è stato disposto, con legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 9, un riordinamento ed uno snellimento delle carriere del personale, nonché l'attribuzione di nuovi stipendi. Con legge provinciale 24 novembre 1973, n. 11, sono state inoltre apportate modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.

Non numeroso il personale che ha frequentato corsi di formazione e di aggiornamento, per periodi in genere limitati a pochi giorni, e comunque non superiori ad un mese (23).

C) *Beni e servizi strumentali.*

Nel 1973, dopo un periodo di sperimentazione delle procedure previste dalla legge provinciale 7 luglio 1972, n. 14 — con la quale sono state dettate norme per i servizi provinciali da effettuarsi in economia — si è provveduto, con legge provinciale 29 settembre 1973, n. 82, alla modifica delle disposizioni che erano apparse meno rispondenti alle esigenze della provincia. Di recente, poi, con decreto del presidente della giunta provinciale n. 7 del 1974, sono state apportate le conseguenti modifiche al regolamento di esecuzione della legge n. 14 del 1972, emanato con decreto del presidente della giunta n. 29 del 1972. Si è così compiutamente fatto fronte ad una esigenza più volte sottolineata dalla Corte, in relazione anche alla frequenza ed alla entità del ricorso a tale sistema.

Nell'allegato prospetto sono indicati i dati relativi all'attività contrattuale svolta nel 1973. Si ricava da questi, per quanto concerne l'attività volta all'acquisizione di beni, servizi e forniture — e con riserva di parlare dei contratti relativi ad opere pubbliche nel paragrafo concernente l'attività istituzionale della provincia — che anche nel 1973 si è pressoché esclusivamente fatto ricorso alla trattativa privata, mentre del tutto abbandonato è stato il sistema dell'asta pubblica. Meritevole di menzione è l'incremento delle somme spese per acquisto di immobili (lire 195 milioni, rispetto a lire 89 milioni nel 1972), a fronte del quale, peraltro, notevole permane la spesa complessiva per locazioni di immobili adibiti ad uffici (lire 132 milioni).

(23) Trattasi di 8 dipendenti che hanno frequentato 4 corsi.

PROVINCIA

Oggetti del contratto (lavori, forniture, vendite ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio (*a*)	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		Altri procedimenti concorsuali	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Lavori vari: 1900 1905 - 1910 - 1915 - 1920 - 1925 - 1930 - 1935 - 4210 - 4211 - al 4320	—	—	58	1.493	119	3.192	—	—	—	—
Acquisto immobili	—	—	—	—	15	195	—	—	—	—
Mutui	—	—	—	—	3	2.700	—	—	—	—
Manutenzione ascensori . . .	—	—	—	—	10	656.300	—	—	—	—
Disciplinari con liberi professionisti	—	—	—	—	111	4.200	—	—	—	—

(*a*) Gli importi sono espressi in milioni di lire.

DI BOLZANO

Concessioni o deleghe per l'esecuzione di lavori e di servizi						Lavori e servizi in economia				Atti di riconoscimento del debito	
A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati		A cottimo		Amministrazione diretta			
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
6	557	—	—	—	—	58	225	—	1.152	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Per ciò che attiene al parco automobilistico, rilevante è stato l'aumento del numero delle autovetture e degli altri autoveicoli, dovuto, in gran parte, al passaggio di mezzi dalla regione alla provincia come una delle conseguenze del trasferimento delle competenze in molti settori di intervento, e soprattutto nel campo della agricoltura, delle foreste e dei bacini montani. Il numero delle autovetture è così passato da 17 a 40 e gli altri autoveicoli hanno raggiunto le 127 unità (88 nel 1972). Un proporzionale aumento si è poi verificato per le spese di esercizio e di manutenzione, rispettivamente passate da 9,7 e 5,2 milioni di lire a 104,7 e 74,2 milioni di lire, mentre gli oneri per polizze assicurative — in buona parte stipulate, per gli autoveicoli già di proprietà della regione, prima del trasferimento degli autoveicoli stessi alla provincia — sono ammontati a lire 10,9 milioni (lire 9,5 milioni nel 1972). Pressoché immutata la non rilevante spesa complessiva per noleggio di autoveicoli (24).

Per quanto concerne, infine, le attrezzature meccanografiche, la provincia, dopo un primo periodo di sperimentazione, si è avvalsa stabilmente di due centri elettrocontabili — IBM/360 e IBM/1180 — ampliandone gradualmente l'ambito di applicazione (25). I canoni di noleggio e le spese di funzionamento sono ammontate, rispettivamente, a lire 36,5 e 7,4 milioni di lire.

(24) 385.000 lire circa, rispetto alle 342.000 lire nel 1972.

(25) In particolare, i centri sono stati usati principalmente per i seguenti impieghi: contabilità stipendi, stati di avanzamento lavori pubblici, procedura revisione prezzi, elaborazione statistiche turisti, statistiche assicurati commercianti ed artigiani, contabilità assistenza illegittimi, procedura masi chiusi, contabilità paghe operai ausiliari e donne pulizia, concessione borse di studio agli studenti ecc.

III. - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Al rilevante ampliamento dei compiti attribuiti alla provincia ed al conseguente aumento dei mezzi finanziari occorrenti per l'assolvimento dei compiti stessi, ha corrisposto, nel 1973, un notevole impegno dell'ente nella produzione legislativa, al fine di colmare i precedenti vuoti normativi e di predisporre organici piani di intervento (26).

Tra i settori che hanno ricevuto maggiore impulso, va in primo luogo menzionato quello dell'istruzione e cultura, nel quale l'ampiezza dei compiti perseguiti dalla provincia è resa evidente dall'ammontare stesso della spesa, definitivamente prevista in lire 10,2 miliardi di lire (lire 7,2 miliardi nel 1972) (27), in cui i maggiori incrementi, rispetto al precedente esercizio, sono intervenuti nel campo delle scuole materne, dell'edilizia e dell'assistenza scolastica (28) e della formazione professionale.

Meritevole di rilievo è pure l'attività esplicata nel settore dell'assistenza ospedaliera, in relazione alla quale è stato disposto un vasto programma quinquennale per lavori di ricostruzione e riattamento di ospedali, nel quale è prevista una spesa complessiva di lire 19 miliardi, di cui lire 3,7 miliardi (29) a carico del bilancio relativo al 1973.

(26) Sono state emanate, nel corso dell'anno 89 leggi, poco meno del doppio di quelle emanate nell'anno precedente (47).

(27) Da rilevare, peraltro, che solo 2,6 miliardi sono stati erogati nel corso dell'esercizio, essendo i rimanenti passati tra i residui.

(28) La Provincia sovvenziona, in concorso con lo Stato e con i comuni, la fornitura di libri di testo e rende possibile, mediante contribuzioni al consorzio dei patronati scolastici, il servizio del trasporto alunni, di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1966, n. 942.

(29) Di tale spese, 1,8 miliardi derivano da assegnazioni dello Stato.

Per quanto concerne il settore dell'industria turistica — che ha ricevuto un particolare impulso anche in considerazione dell'ausilio da esso prestato al settore agricolo (agriturismo) e alla limitazione dello spopolamento delle zone montane — rilevante è stato l'ammontare delle spese in conto capitale impegnate nell'esercizio (lire 2,9 miliardi), rispetto anche alle spese di parte corrente (lire 600 milioni), al fine di migliorare ed estendere la ricettività alberghiera (30). Allo stesso scopo si è inteso poi provvedere con l'emanazione delle leggi provinciali nn. 23 e 25 del 22 agosto 1973 — aventi rispettivamente per oggetto « provvidenze per la ricettività alberghiera » ed « impiego di fondi destinati all'attività turistica » — e con la legge 12 agosto 1973, n. 24, con la quale si è predisposto il finanziamento dell'ente provinciale per il turismo, delle 15 aziende di cura, soggiorno e turismo e delle 115 *pro-loco*.

Notevole è stato inoltre l'impulso verificatosi nell'azione amministrativa concernente l'edilizia abitativa (31) e l'agricoltura (32).

Un cenno a parte va, infine, fatto per il settore dei lavori pubblici, che ha subìto il maggiore sviluppo, essendo in esso confluite attività di intervento basate su tre distinte legislazioni: quella provinciale, quella regionale e quella statale.

Particolarmente intensa è stata, in tale settore, l'azione svolta in materia di viabilità. A parte, infatti, il ragguardevole ammontare dei lavori di manutenzione (33), è stata iniziata, nell'esercizio, la costruzione di nuovi tronchi stradali e sono proseguiti i lavori di costruzione di strade nel Monozzoccolo e di miglioramento della rete viaria esistente. Il 1973 ha segnato anche l'inizio di un ampio programma di lavori sulle strade comunali, per il quale è prevista una spesa complessiva di oltre 2 miliardi di lire, di cui solo un terzo è a carico dei comuni proprietari delle strade.

Nel campo dell'edilizia poi sono proseguiti i lavori per la costruzione dell'istituto professionale per apprendisti di Aslago, della casa degli apprendisti, del nuovo edificio dell'IPAI di Bolzano, della scuola di economia di Tesimo e del liceo scientifico di lingua tedesca di Bressanone. Sono stati inoltre appaltati i lavori di costruzione del nuovo liceo scientifico di Bolzano, per i quali è prevista una spesa di 1 miliardo di lire.

I dati relativi all'attività contrattuale svolta dalla provincia in materia di opere pubbliche, quali si ricavano dal prospetto allegato, denotano — analogamente a quanto avviene per i contratti concernenti acquisto di beni, servizi e forniture — oltre che il totale abbandono del sistema dell'asta pubblica, la prevalenza, fortemente accentuatasi nell'esercizio in esame, del

(30) L'industria turistica, che già nel 1972 aveva fatto superare per la prima volta i 10 milioni di pernottamenti, ha avuto nel 1973 un ulteriore incremento del 14 per cento, raggiungendo 11,8 milioni di pernottamenti. Gli introiti ottenuti dal turismo, già nel 1972 erano stati calcolati in circa 150 miliardi.

(31) Al 31 dicembre 1973 risultavano già approvati oltre 70 programmi di utilizzazione, tra i quali quelli di tutti i comuni con più di 1.000 abitanti (ad eccezione di uno), nonché 15 programmi di esecuzione. Al rilevante ammontare degli impegni per investimenti diretti nel campo delle abitazioni, hanno peraltro corrisposto, nel 1973, pagamenti per soli 12,1 milioni.

(32) In tale settore, gli stanziamenti definitivi di parte corrente sono passati da 89 milioni del 1972 a 256 milioni, mentre quelli in conto capitale hanno raggiunto 5,2 miliardi (nel 1972, 1,7 miliardi).

(33) Le strade mantenute dalla Provincia assommano a 1215 chilometri, di cui 650 chilometri di proprietà provinciale ed altri 565 di strade comunali trasferite in manutenzione alla Provincia. Per il mantenimento di questa rete stradale è stata affrontata, nell'esercizio, una spesa di poco superiore ad 1 miliardo. Da stime ed accertamenti effettuati dall'ente è emerso peraltro che l'intera rete delle strade provinciali necessita di opere di sistemazione per una spesa aggirantesi sui 24 miliardi.

ricorso alla trattativa privata (lire 3,2 miliardi rispetto ai 275 milioni di lire del 1972). Per converso, una forte contrazione si è verificata per i contratti conclusi a licitazione privata, il cui importo complessivo è passato dai 2,1 miliardi nel 1972 a 1,5 miliardi di lire. È da rilevare, peraltro, che nella determinazione dell'ammontare dell'importo dei contratti conclusi con il metodo della trattativa privata, un ruolo non trascurabile ha avuto — tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per lo espletamento delle gare — il notevole aumento dei prezzi verificatosi, soprattutto nei materiali di costruzione, negli ultimi anni. Numerosi appalti per i quali era stata bandita una licitazione privata sono andati così deserti, per cui si è reso successivamente necessario provvedere all'affidamento dei lavori con il sistema della trattativa privata. Elevato si è mantenuto il ricorso all'esecuzione dei lavori in economia (lire 1,4 miliardi, con un lieve aumento rispetto al precedente esercizio (lire 1,2 miliardi).

Nessuna osservazione particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure di esecuzione. Anche nel 1973, le sospensioni hanno trovato pricipalmente giustificazione nelle condizioni metereologiche che non consentono, nel periodo invernale, nelle zone di montagna, un normale svolgimento dei lavori. Altre sospensioni, in numero non rilevante, sono state causate da apposite perizie di variante. Eccezionali sono state le concessioni di proroghe e tutte di breve durata.

Procedimenti di revisione prezzi — da imputare all'aumento dei costi di lavori che hanno avuto compimento nei termini contrattuali — hanno comportato un onere di lire 170 milioni (lire 117,2 nel 1972).

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Cataldi

IL RELATORE
f.to Gian Giorgio Paleologo

ALLEGATO G

DECISIONE DI ACCERTAMENTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE E RELAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 73/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei magistrati:

Presidente: prof. dott. Giuseppe CATALDI

Presidenti di sezione: dott. Eugenio CAMPBELL
prof. dott. Antonio BENNATI
prof. dott. Antonino DE STEFANO

Consiglieri: dott. Edmondo COLABUCCI
dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
prof. dott. Salvatore BUSCEMA
dott. Fausto MEROLLA
dott. Italo CONTE
prof. dott. Vittorio GUCCIONE
prof. dott. Francesco GARRI (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio per l'accertamento della mancata presentazione dei rendiconti della cassa depositi e prestiti per l'esercizio finanziario 1973.

Visto l'atto del procuratore generale in data 19 luglio 1974, depositata in segreteria il 20 luglio dello stesso anno;

uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1974 il relatore, consigliere prof. Francesco Garri e il pubblico ministero,

nella persona del vice procuratore generale dott. Flavio Giorgio Marra.

FATTO

I consuntivi della cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1973 non sono stati presentati alla Corte, scaduto il termine previsto dall'articolo 20 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 né lo sono stati successivamente.

Con decreto del 17 luglio 1974 è stata fissata la udienza odierna. In data 20 luglio 1974 il pubblico ministero ha depositato memoria nella quale chiede che venga accertata la mancata presentazione dei consuntivi della cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

Alla pubblica udienza il pubblico ministero, esposte alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione, ha concluso in conformità alle richieste contenute nella memoria scritta.

DIRITTO

A termini dell'articolo 20 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, i consuntivi della cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse debbono essere deliberate dal consiglio di amministrazione entro il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono e trasmessi per l'approvazione alla commissione parlamentare di vigilanza. La pronuncia di questa commissione deve essere preceduta dal giudizio di regolarità della Corte, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773. Ne segue che la presentazione dei consuntivi per il giudizio della Corte deve avvenire non oltre la scadenza del termine previsto per la deliberazione da parte del consiglio di amministrazione.

Il 30 giugno 1974 è scaduto il termine anzidetto per quanto riguarda la presentazione dei consuntivi relativi all'esercizio 1973 e questa mancata presentazione va fatta constare a chi spetti e per ogni effetto di legge.

Alla decisione sui consuntivi della cassa depositi e prestiti deve essere unita, a termini dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, una motivata relazione che, nell'esporre i risultati del riscontro eseguito nell'esercizio finanziario, formuli, in particolare, le osservazioni intorno al modo col quale l'amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le variazioni e le riforme rituenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

Detta relazione, seppure da farsi in occasione della decisione sui consuntivi, non è da tale pronunzia condizionata, in quanto ha ad oggetto il comportamento dell'amministrazione, mentre il giudizio sui consuntivi procede autonomamente dalla verifica delle loro risultanze, tanto per le entrate quanto per le spese, verifica che può bensì essere utilizzata nella valutazione di detto comportamento, ma che non ne costituisce imprescindibile presupposto.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio preordinato all'approvazione dei consuntivi da parte di organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e unita relazione a tale organo non esime la Corte dall'obbligo — posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione — di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, obbligo mirante a fini più ampi di quello della approvazione dei consuntivi.

L'esercizio da parte della Corte del potere dovere di riferire direttamente al-

la Commissione parlamentare di vigilanza e al Parlamento non può essere, inoltre, impedito da inadempimenti dell'amministrazione.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario nonché le riforme ritenute opportune sono, quindi, esposte nella relazione unita alla presente decisione, a norma dell'articolo 41 sopra citato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti a sezioni riunite;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visti il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

sentito il pubblico ministero;

accerta, facendone constare a chi spetti e per ogni effetto di legge, la mancata presentazione dei consuntivi della cassa depositi e prestiti e delle gestioni connesse per l'esercizio 1973;

riferisce con l'unita relazione in ordine ai risultati del controllo eseguito sulle predette gestioni;

ordina che, a cura della segreteria, copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza, nonché al Ministro del tesoro, e sia inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1973.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 1974.

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE
f.to Francesco Garri

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1974.

IL SEGRETARIO
f.to Vincenzo Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

I rendiconti della cassa depositi e prestiti non sono stati presentati alla Corte dei conti scaduto il termine previsto dall'articolo 20 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, né lo sono stati successivamente. Con la decisione alla quale è unita la presente relazione si è fatta constare tale mancata presentazione.

L'accertamento così effettuato non esime, però la Corte dal formulare le proprie osservazioni sulla gestione svoltasi nel 1973, nei limiti in cui le stesse sono possibili in mancanza dei dati globali risultanti dai rendiconti. Osservazioni le quali hanno come destinatario — oltre che la Commissione parlamentare di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza — il Parlamento della Repubblica e che sono qui riportate per raggiungere le stesse finalità che da anni hanno indotto la Corte a comunicare la decisione sui consuntivi e la relazione sulla gestione della cassa depositi e prestiti ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in allegato alla relazione sul rendiconto generale.

Nei limiti derivanti dalla mancata completa conoscenza dei dati dei rendiconti può osservarsi che, sulla base delle scritture della Corte e di quelle tenute dagli uffici di ragioneria, le risultanze dell'esercizio 1973 confermano l'andamento favorevole già riscontrato nel 1972, con un aumento della consistenza patrimoniale netta delle varie gestioni.

La gestione principale della cassa depositi e prestiti continua ad essere interessata dal fenomeno del mancato versamento alla scadenza delle rate di ammortamento dei mutui da parte dei comuni, in specie quelli maggiori, nonché dall'aumento dello scoperto del conto corrente con l'INADEL per la gestione di assistenza.

In ordine a questo scoperto, va posto in rilievo come durante l'esercizio siano stati accertati movimenti compensativi tra la sezione « previdenza » (il cui disavanzo può, per legge, essere finanziato dalla cassa depositi e prestiti) e la sezione « assistenza », a seguito di rettifiche di imputazioni ordinate dagli organi responsabili dell'ente.

Poiché la legge 13 marzo 1950, n. 120, ha espressamente prescritto la separazione delle predette due gestioni, le rettifiche (operate con operazioni fuori cassa e per importi di diversi miliardi) saranno valutate nella loro effettiva portata — anche per verificare se siano state effettuate operazioni di finanziamento di interventi assistenziali, mediante utilizzo di fondi di pertinenza della sezione « previdenza » — in sede di controllo sulla gestione finanziaria dell'anzidetto ente, da parte della competente sezione della Corte e riferiti al Parlamento.

La disponibilità di capitali risulta incrementata nel suo complesso. Un cenno va fatto ai conti correnti con enti vari

per rilevare che, pur essendo previsti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, tre conti correnti fruttiferi, nel 1973 risultano effettuati versamenti (per lire 235 miliardi) soltanto nel conto relativo ai fondi della GESCAL; senza dotazione permangono, quindi, gli altri due conti sui quali sarebbero dovuti affluire i fondi del piano di costruzione di alloggi per i lavoratori agricoli, nonché quelli di partecipazione degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale.

Il fondo di rotazione previsto dall'articolo 23 della stessa legge in 150 miliardi di lire non risulta ancora attivato, non essendo state disposte anticipazioni ai comuni su mutui da somministrare per l'urbanizzazione di aree. Il fondo speciale con gestione autonoma ha raggiunto l'ammontare previsto di lire 300 miliardi, in seguito ai versamenti effettuati nel 1973. L'utilizzazione di questi fondi per il rilancio dell'edilizia residenziale, si è avuta nella seconda metà del 1973, con i primi impegni limitatamente al finanziamento per acquisizione di aree.

Un'ultima notazione concerne gli impieghi dei capitali. In base ai dati del controllo eseguito risulta nel complesso una lieve flessione dell'ammontare dei mutui concessi nel 1973 rispetto all'anno precedente, mentre la ripartizione dei mutui stessi tra le varie destinazioni vede un consistente aumento (circa 200 miliardi di lire) di quelli concessi a copertura dei disavanzi degli enti locali.

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Cataldi

IL RELATORE
f.to Francesco Garri

ALLEGATO H

DECISIONE DI ACCERTAMENTO DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E RELAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 74/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dei magistrati:

Presidente: prof. dott. Giuseppe CATALDI

Presidenti di sezione: dott. Eugenio CAMPBELL
prof. dott. Antonio BENNATI
prof. dott. Antonino DE STEFANO

Consiglieri: dott. Edmondo COLABUCCI
dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI
prof. dott. Salvatore BUSCEMA
dott. Fausto MEROLLA
dott. Italo CONTE
prof. dott. Vittorio GUCCIONE
dott. Francesco SERNIA (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio per l'accertamento sulla mancata presentazione dei rendiconti degli istituti di previdenza per l'esercizio finanziario 1973.

Vista la memoria del Procuratore generale in data 19 luglio 1974, depositata in segreteria il 20 luglio dello stesso anno;

uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1974, il relatore, consigliere dott. Francesco Sernia, ed il Pubblico ministe-

ro nella persona del vice Procuratore generale dott. Flavio Giorgio Marra.

FATTO

I rendiconti degli istituti di previdenza per l'esercizio 1973 non sono stati presentati alla Corte scaduto il termine previsto dall'articolo 20 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, né lo sono stati successivamente.

Con decreto del 17 luglio 1974 è stata fissata l'udienza odierna.

In data 20 luglio 1974 il Pubblico ministero ha depositato memoria nella quale chiede che venga accertata la mancata presentazione dei rendiconti degli istituti di previdenza.

Alla pubblica udienza il Pubblico ministero, esposte alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione, ha concluso in conformità alle richieste contenute nella memoria scritta.

DIRITTO

A termini dell'articolo 20 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 i rendiconti degli istituti di previdenza debbono essere deliberati dal consiglio di amministrazione entro il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce e trasmessi per l'approvazione alla Commissione parlamentare di vigilanza.

La pronuncia di questa Commissione deve essere preceduta dal giudizio di regolarità della Corte, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773. Ne segue che la presentazione dei rendiconti per il giudizio della Corte deve avvenire non oltre la scadenza del termine previsto per la deliberazione da parte del consiglio di amministrazione.

Il 30 giugno 1974 è scaduto il termine anzidetto per quanto riguarda la presentazione dei rendiconti relativi all'esercizio 1973 e la loro mancata presentazione va fatta constare a chi spetti e per ogni effetto di legge.

Alla decisione sui rendiconti degli istituti di previdenza deve essere unita, a termini dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, una motivata relazione che, nell'esporre i risultati del riscontro eseguito nell'esercizio finanziario, formuli, in particolare, le osservazioni intorno al modo col quale l'amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro.

Detta relazione, seppure da farsi in occasione della decisione sui rendiconti, non è da tale pronunzia condizionata, in quanto ha ad oggetto il comportamento dell'amministrazione, mentre il giudizio sui rendiconti procede autonomamente dalla verifica delle loro risultanze, tanto per le entrate quanto per le spese, verifica che può essere utilizzata nella valutazione di detto comportamento, ma che non ne costituisce imprescindibile presupposto.

Pur essendo, nella fattispecie, il giudizio di parificazione preordinato all'approvazione dei rendiconti da parte di organo diverso dal Parlamento, la trasmissione della decisione e della unita relazione a tale organo non esime la Corte dall'obbligo — posto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione — di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata a fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione dei rendiconti.

L'esercizio da parte della Corte del potere dovere di riferire direttamente alla

Commissione parlamentare di vigilanza e al Parlamento, non può essere, inoltre, impedito da inadempimenti dell'amministrazione.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario nonché le riforme ritenute opportune sono, quindi, esposte nella relazione unita alla presente decisione, a norma dell'articolo 41 sopra citato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a sezioni riunite;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883;

sulle conformi richieste del Pubblico ministero;

accerta, facendone constare a chi spetti e per ogni effetto di legge, la mancata presentazione dei rendiconti degli istituti di previdenza per l'esercizio 1973;

riferisce con l'unita relazione in ordine ai risultati del controllo eseguito sulla gestione degli istituti stessi;

ordina che, a cura della segreteria, copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza, ed al Ministro del tesoro e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, in allegato alla relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1973.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 1974.

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Cataldi

L'ESTENSORE
f.to Francesco Sernia

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1974.

IL SEGRETARIO
f.to Vincenzo Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

Diversamente dagli anni trascorsi la Corte non è in grado di procedere quest'anno al giudizio sui rendiconti relativi alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza, per l'esercizio finanziario 1973.

Il consiglio di amministrazione non ha infatti approvato nei termini, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di cui al decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, i conti consuntivi relativi alla gestione della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della cassa per le pensioni ai sanitari, della cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate ed infine della cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari. Così pure, non sono stati predisposti e presentati alla Corte i bilanci tecnici della cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, per i sanitari e per gli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate così come invece disposto dagli articoli 19 della legge 3 maggio 1967, n. 315 e 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

Le vicende sindacali e la connessa astensione dal lavoro, per lunghi periodi, del personale interessato dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 relativa alla concessione di un assegno perequativo sostitutivo, nel caso di specie, di indennità già percepite per importi maggiori, hanno comportato, congiuntamente ai riflessi dell'esodo conseguente all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 24 maggio 1970, n. 336, una non indifferente flessione nell'attività degli istituti per l'anno decorso, ostacolando anche la produzione di atti particolarmente importanti quali la predisposizione dei rendiconti e dei bilanci tecnici dell'esercizio.

Le considerazioni che la Corte di seguito esprime, con riserva di più puntuale informazione, in ordine all'attività nei vari settori dell'amministrazione, sono state quindi formulate esclusivamente sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio del controllo.

La situazione patrimoniale ed economica degli istituti presenta per il 1973, quali tratti caratteristici, una marcata flessione nel settore degli investimenti immobiliari, una relativa stazionarietà nell'impiego di capitali per mutui ed un forte aumento dei crediti e delle disponibilità liquide, quest'ultime in prevalenza utilizzate per l'acquisto di titoli.

Il profilo delineato dà conferma di una linea di tendenza ormai costante dal 1970, motivata in parte dalla mancanza di valide proposte da parte della imprenditoria edilizia ma più ancora da una certa riluttanza a prescegliere l'impiego immobiliare dopo i recenti fenomeni di autoriduzione dei canoni di locazione o di morosità nel loro pagamento.

In sostanza, nel 1973, gli investimenti in beni immobili sono stati limitati all'acquisto, effettuato dalla cassa pensioni

per i dipendenti degli enti locali, di due complessi edilizi in Firenze e Napoli per un totale di lire 5,7 miliardi. Va rilevato al riguardo che la consistenza immobiliare attualmente raggiunta (stimata in lire 273 miliardi) risulta notevolmente inferiore al limite massimo di tre decimi del patrimonio netto impiegabile in immobili, previsto dalla legge 13 giugno 1962, n. 855.

Relativamente agli impieghi in mutui, il dato concernente i contratti perfezionati nell'anno, evidenzia la cennata stazionarietà, mentre l'acquisto di titoli effettuato nel 1973 per lire 183 miliardi, dei quali 100 impiegati per cartelle di credito comunale e provinciale, concreta un incremento di circa il 50 per cento rispetto al valore degli acquisti mobiliari dell'anno precedente. Il rendimento effettivo, stanti le condizioni del mercato finanziario, è risultato più elevato rispetto a quello degli anni precedenti, ma l'andamento dei corsi, sotto il profilo della capitalizzazione, è apparso non certo confortante; di qui l'opportunità di attuare, per il futuro, una migliore diversificazione degli impieghi.

I mezzi finanziari disponibili per l'investimento hanno registrato, peraltro anche per il 1973, una non indifferente contrazione dovuta da un lato, ai maggiori oneri derivanti dai più elevati trattamenti pensionistici (1) e dall'altro al verificarsi, in maniera ancor più accentuata, (+ 30 per cento), del fenomeno della morosità nel pagamento dei contributi previdenziali da parte degli enti (2).

Quanto alla erogazione delle pensioni ed indennità, va ancora rilevata la persistente lentezza con cui vengono emessi i ruoli di variazione connessi alla liquidazione, in favore dei pensionati, dei miglioramenti economici disposti dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 (3).

Sempre più avvertita risulta pertanto la necessità di provvedere all'emanazione di un testo unico, che disciplinando in maniera uniforme i diversi sistemi pensionistici e rendendo più spedite le procedure adottate dalle diverse casse, consenta di addivenire, anche attraverso un più celere disbrigo da parte delle direzioni provinciali del tesoro, ad una agevole e tempestiva liquidazione dei trattamenti di quiescenza.

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Cataldi

IL RELATORE
f.to Francesco Sernia

(1) Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito con modifiche nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

(2) I contributi previdenziali non versati al 31 dicembre 1972 ammontavano a circa 363 miliardi; un anno dopo a 496 miliardi.

L'aspetto, indubbiamente grave, del problema si riallaccia alla circostanza che gli Enti non hanno provveduto, in qualche caso, neppure al versamento alla cassa interessata, di quanto trattenuto sulle competenze dei dipendenti, a titolo di ritenuta previdenziale, pur essendo stata, in vari casi, concessa la rateizzazione del pagamento.

(3) Numerosi pensionati, a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore della legge, sono ancora in attesa della relativa riliquidazione.

ALLEGATO I

PARERI DELLE SEZIONI RIUNITE

PAGINA BIANCA

N. 149/S.R/D

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE NELL'ADUNANZA DEL 18 APRILE 1973

OGGETTO: Schema di regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale.

Premesso che il Ministro della difesa, con nota n. 1371 del 13 aprile 1971, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il parere della Corte su di uno schema di regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale;

RITENUTO

che, in sede di riordinamento del Ministero della difesa, previsto dalla delega legislativa 12 dicembre 1962, n. 1862, rinnovata con la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, si è anche palesata l'esigenza di riordinare ed ammodernare gli stabilimenti ed arsenali militari, coordinandone i programmi di lavoro al fine di utilizzare nel modo più razionale le maestranze e la potenzialità degli impianti;

che, con la legge delega 18 novembre 1965, n. 1481, sono state dettate norme relative alle finalità, compiti, struttura organizzativa, amministrazione, contabilità, e, in genere, alle attività e funzioni degli stabilimenti ed arsenali militari;

che la stessa legge delega ha rinviato ad apposito regolamento di esecuzione la determinazione delle norme per l'amministrazione e la contabilità dei citati organismi (articolo 12), per la disciplina delle attività di lavoro retribuito svolte a favore di altre amministrazioni pubbliche o di privati committenti (articolo 5), per la individuazione dei servizi che per loro natura possono essere eseguiti in economia (articolo 10);

che tale schema di regolamento, la cui elaborazione è stata curata da un apposito gruppo di lavoro, ha già riportato la adesione del Ministero del tesoro;

CONSIDERA

Per quanto concerne preliminarmente la competenza della Corte lo schema di regolamento in esame, dettando norme sull'amministrazione e sulla contabilità degli stabilimenti e degli arsenali militari, attiene in larga misura alla materia

contabile; cosicché non v'ha dubbio come, sotto tale aspetto, sussista l'anzidetta competenza, alla stregua dell'articolo 88 della legge di contabilità generale, che, com'è noto, prescrive il parere preventivo della Corte dei conti — oltre a quello del consiglio di Stato — nell'emanazione di norme regolamentari in materia di pubblica contabilità.

Va inoltre tenuto presente che le disposizioni regolamentari dello schema in esame si pongono in rapporto di specialità rispetto alle norme generali del regolamento unificato, da emanarsi in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, sul cui schema la sezioni riunite hanno reso il proprio parere nell'adunanza del 15 marzo 1972.

Trova, quindi, ulteriore fondamento l'esercizio della funzione consultiva della Corte rispetto allo schema in esame, le cui norme, pur intese a dettare una disciplina particolare in relazione alla precipua caratteristica degli organismi a cui si rivolgono, devono necessariamente armonizzarsi con i precetti, di natura e caratteri generali, dettati dal citato regolamento unificato.

A tale proposito, non può sottacersi come la problematica dello schema di regolamento in questione sia strettamente dipendente ed in larga misura collegata con quella sollevata dal regolamento unificato che non è stato ancora emanato; e tuttavia, tale mancata emanazione può ritenersi non preclusiva del parere da rendere in questa sede, purché l'amministrazione abbia cura di tener conto delle considerazioni contenute nel citato parere sul regolamento unificato, insieme a quelle specificamente formulate con riguardo allo schema in esame.

Sempre in ordine alle questioni preliminari, va, infine, osservato che l'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, stabiliva espressamente che l'emanazione del regolamento di esecuzione dovesse avvenire entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e, cioè, entro il 30 gennaio 1967.

Ciò nondimeno, sembra legittimo l'esercizio della potestà regolamentare, anche dopo il citato termine, da ritenersi ordinatorio.

Infatti, mentre la potestà legislativa delegata deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine tassativamente prescritto nella legge di delega, trattandosi dell'eccezionale attribuzione all'esecutivo di funzioni proprie del potere legislativo, non altrettanto può dirsi per l'esercizio della potestà regolamentare, che rientra tra le funzioni proprie del potere esecutivo.

Allo schema di regolamento è allegato il testo del decreto presidenziale di approvazione, che verrà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

In proposito, è da osservare che nelle premesse vengono richiamate, oltre alle norme che costituiscono il fondamento e legittimano l'esercizio della potestà regolamentare, anche altre norme — la cui citazione potrebbe anche non essere indispensabile — variamente collegate con quelle dell'emanando regolamento.

Ove si ritenesse di tener ferma, per ragioni di opportunità pratica, la elencazione di tali norme, sarebbe opportuno citare anche il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni.

Per quanto concerne il contenuto dello schema di regolamento in questione, la rispondenza dei criteri adottati va valutata alla stregua delle disposizioni delle quali costituisce attuazione e, in particolare, del già citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1481, che demanda al regolamento la determinazione delle norme per l'amministrazio-

ne e la contabilità degli stabilimento ed arsenali militari, quali definiti e strutturati dai precedenti articoli 1 e 4.

Tali criteri sono intesi ad unificare le disposizioni a suo tempo dettate per le diverse Forze armate e ad adeguarne i contenuti alle peculiari e mutate esigenze funzionali degli stabilimenti ed arsenali militari, in rapporto agli specifici compiti di produzione e lavoro a carattere industriale ai medesimi affidati.

In tale contesto, lo schema di regolamento in esame tende ad assolvere all'ulteriore esigenza di fissare criteri uniformi sulla organizzazione e struttura degli organismi in questione e di provvedere, altresì ad una rilevazione dei costi di produzione attraverso un sistema di contabilità industriale, al fine di una esatta valutazione, in termini economici, della loro attività.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, può, di massima, esprimersi un giudizio positivo, pur non sottacendosi che solo l'esperienza potrà dar ragione dell'idoneità del sistema adottato al conseguimento dei fini che il regolamento si prefigge, quale la determinazione degli effettivi costi di produzione dei lavori e dei servizi, il confronto dei costi di produzione fra i vari stabilimenti ed arsenali e fra questi ultimi e l'industria privata per lavorazioni e servizi analoghi, con conseguente azione calmieratrice dei prezzi di mercato nonché la valutazione dell'efficienza tecnico-amministrativo-contabile dei singoli stabilimenti ed arsenali per migliorarne il rendimento generale.

Giudizio positivo può anche esprimersi circa l'attuazione del disposto dell'articolo 5 della legge delegata n. 1481, concernente l'autonomia e la funzionalità degli stabilimenti ed arsenali. Sotto tale aspetto, lo schema di regolamento è informato al criterio di conferire ai relativi organi funzioni e competenze che, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, possano essere tali da elevare l'efficienza degli stabilimenti, consentendo la possibilità di esplicare ogni tempestivo intervento, onde assicurare la continuità del ritmo produttivo stabilito nei programmi annuali di lavoro.

Per quanto concerne le altre finalità che il regolamento tende a perseguire e che sono dirette, essenzialmente, ad armonizzare le norme dettate per gli organismi industriali di che trattasi con le intervenute modifiche strutturali dell'amministrazione e con le disposizioni dell'emanando regolamento unificato, vanno invece richiamate le considerazioni già formulate in proposito da queste sezioni nel parere espresso nell'adunanza del 15 marzo 1972.

In particolare, va affermato che anche lo schema di regolamento in esame, in quanto rivolto a disciplinare l'attività di organismi militari, quali gli stabilimenti e gli arsenali, risente della carenza di una disciplina organica della struttura e dell'organizzazione delle entità militari in genere, nonché della particolare situazione di fatto, in cui sopravvivono gli ordinamenti delle forze armate, per le numerose modifiche apportate alle norme originarie con circolari, dispacci ed ordini di servizio.

Per quanto attiene al testo normativo, si osserva che alcune norme dello schema in esame si limitano a ripetere precetti tratti sia dalla legge delegata che dalla generale legislazione in materia di amministrazione e contabilità pubblica; esse si palesano pertanto ridondanti, anche se può riconoscersi che il criterio di compilazione si ispira alla mera esigenza pratica di fornire all'operatore un quadro completo di tutte le norme che riguardano la materia, fermi restando, ovviamente, il carattere vincolante e l'efficacia precettiva, loro propria, delle norme di legge recepite nello schema medesimo (vedansi ad esempio articoli 3 e 125).

Per quanto attiene al testo normativo, è da osservare che la impostazione sistematica dello schema risponde all'articolazione della materia da disciplinare.

Lo schema predisposto si compone di 158 articoli, raggruppati per materia in 41 capitoli, sotto 12 titoli.

Quanto sopra premesso, in ordine al contenuto delle singole norme si rileva quanto segue.

In merita all'articolo 1, lettera *a*), si osserva che, in conseguenza del richiamo in esso contenuto agli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1481 del 1965, alla parola istituiti sarebbe opportuno aggiungere « e strutturati ».

L'articolo 2 contiene un rinvio al regolamento unificato che, per il fatto di non essere stato ancora emanato, viene citato in maniera inesatta. Nel predetto articolo e negli altri in cui si fa cenno a tale regolamento (ad esempio, articoli 15, 105, 107 e 158) basterà, ovviamente, far riferimento alla denominazione del regolamento stesso, seguito dalla indicazione della data e del numero del decreto presidenziale di approvazione.

Al 4° comma del n. 1 dell'articolo 6, occorre precisare che, come del resto si evince dai successivi articoli, per « ufficiali tecnici » devono intendersi tutti gli ufficiali dei servizi tecnici e non solo gli ufficiali generali o superiori di cui al 3° comma del predetto articolo 6.

Al penultimo comma del n. 1) dell'articolo 6, va eliminato il riferimento al vigente regolamento di disciplina militare, tenuto conto che, per le categorie di personale menzionate in tale comma ed in quello successivo, vigono norme disciplinari diverse.

Pertanto, sarà sufficiente che la prima parte del comma in questione venga modificata come segue: « il direttore, agli effetti disciplinari, ha . . . . . ».

Il primo comma del n. 2) del citato articolo 6 parafrasa, in sostanza, il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1481 del 1965, ma si presenta meno chiaro della norma legislativa da cui trae origine. Ove non si ritenga opportuna la ripetizione letterale di tale norma, occorre eliminare, prima della parola impedimento, la locuzione « di legittimo », che potrebbe ingenerare comprensibili equivoci.

Il n. 4 del citato articolo 6 elenca i compiti della direzione, tra i quali rientrano anche quelli relativi al governo del personale. In proposito, non sembra che, in tale materia, possa essere attribuita alla direzione la competenza ad adottare « provvedimenti di stato e di avanzamento », ove l'espressione vada intesa nel senso tecnico-giuridico usato nella vigente legislazione in materia di personale militare. Tale dizione andrebbe quindi eliminata o, se del caso, sostituita con altra espressione, ove si voglia far riferimento, come sembra probabile, ad atti preparatori o preliminari rispetto ai provvedimenti di che trattasi.

Negli ultimi commi degli articoli 10 ed 11 e negli altri articoli dove si fa menzione dei funzionari della carriera direttiva, l'individuazione dei funzionari dovrà armonizzarsi con la sopravvenuta normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativa alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Il quinto comma dell'articolo 13 determina i compiti del capo della sezione staccata precisando che egli « rappresenta » il direttore dello stabilimento o arsenale.

Tale locuzione, anche se è retta da un precedente testo regolamentare (articolo 86 del regio decreto 16 agosto 1926, n. 1628), in senso giuridico indica l'attività svolta da un soggetto in nome e per conto altrui e, pertanto, non appare idonea a configurare esattamente le funzioni del capo della sezione ed i rapporti tra lo stesso e il direttore; cosicché essa va opportunamente sostituita.

Sempre in ordine all'articolo 13, la prima parte dell'ultimo comma andrebbe modificata, per maggiore chiarezza ed in analogia con la formulazione del precedente articolo 3, sostituendo alle parole

« della sede » l'espressione « del territorio in cui sono ubicati ».

All'articolo 14 dovrà essere corretto l'errore in cui si è incorsi nell'indicazione del numero del decreto del Presidente della Repubblica del 1965 (1481 e non 1941) e potrebbe essere opportunamente aggiunta, alla fine del secondo comma, l'espressione « da cui dipendono ».

Per quanto concerne l'articolo 22, sarebbe opportuno che il richiamo alle norme legislative vigenti venisse fatto in modo assoluto e non con esclusivo riguardo alla sola durata delle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

Pertanto, il primo comma dell'articolo in questione potrebbe essere modificato come segue: « l'orario giornaliero di lavoro, nel rispetto delle norme legislative in vigore, è stabilito dal Ministero..... ».

Di conseguenza andrebbe soppresso il terzo comma succitato.

All'articolo 24, gli ordini di servizio vengono distinti in permanenti e temporanei con riguardo alla loro validità nel tempo. Erroneamente, pertanto, al penultimo comma dello stesso articolo si fa riferimento ad ordini di servizio « giornalieri », termine che andrebbe, pertanto, sostituito con « temporanei ».

Al primo comma dell'articolo 28, il riferimento al 3° comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, è errato. Dovrà, invece, essere richiamato il 4° comma del citato articolo 5.

Per quanto riguarda l'articolo 61, concernente i metodi e le tariffe di cottimo, sarebbe opportuno, tenuto conto della esistenza di precise disposizioni legislative regolanti la subietta materia, che, alla fine dell'articolo, venisse aggiunta l'espressione « nei limiti previsti dalle norme vigenti » (cfr. articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078).

Per maggior chiarezza, sarebbe, inoltre, opportuno sostituire, al secondo periodo del primo comma dell'articolo 82, l'espressione « l'industria civile » con l'altra « l'industria privata », che del resto, è usata nei successivi articoli 83 e 84.

Al sesto comma dell'articolo 102, si prevede l'obbligo della trasmissione dei conti giudiziali (entro il termine di tre mesi) genericamente agli organi di riscontro, mentre, per il principio generale sancito dall'articolo 611 del regolamento di contabilità dello Stato, la puntualizzazione dell'obbligo di rendiconto va posta con riferimento alla Corte, anche se il conto può essere presentato direttamente o per il tramite dell'amministrazione.

Il terzo comma dell'articolo 107 va integrato nel senso che la denunzia deve essere fatta al Procuratore generale presso la Corte dei conti. Va, altresì, eliminata l'ultima proposizione e cioè quella che suona » ..... per la instaurazione del procedimento giurisdizionale », in quanto superflua.

In ordine alle norme di cui al titolo VIII concernente la alienazione dei materiali dichiarati fuori uso, occorre premettere che la legge 3 dicembre 1971, n. 1103, disciplina specificamente la vendita di beni fuori uso appartenenti ad alcune amministrazioni statali, tra cui quella della difesa.

Quest'ultima normativa è circoscritta all'ambito temporale previsto dalla legge stessa e, conseguentemente, non ha riflesso sulle disposizioni del presente schema di regolamento, che hanno carattere permanente ed esplicheranno efficacia — limitatamente a quegli aspetti diversamente regolati dalla legge n. 1103 — allo scadere del termine della succitata normativa transitoria.

Con l'articolo 117, lettera *a*), si prevede la possibilità, per gli stabilimenti ed arsenali, di provvedere alla vendita di materiali dichiarati fuori uso con la procedura ad economia, quando il valore di stima di ogni lotto omogeneo non superi la somma di lire 600.000, elevabili a lire 1.200.000 per gli stabilimenti ed arsenali di grande potenzialità.

Tale norma appare in contrasto con le disposizioni dettate in materia dalla

legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'amministrazione militare (articolo 10 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, esteso all'esercito ed alla marina con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481).

Né appare sufficiente a giustificarla il richiamo, fatto nella relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame, alla mera opportunità di conferire agli organismi in questione una maggiore autonomia, nello spirito della legge di delega e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1481 del 1965.

Per quanto concerne il 2° comma dell'articolo 121, si rileva che, attesa la natura di regolamento di esecuzione propria dello schema in esame, non sembra che con esso si possa attribuire — in deroga ai principi che regolano la subietta materia — una competenza propria al direttore dello stabilimento od arsenale in ordine alla disapplicazione totale o parziale di penalità, fino all'importo di lire 150.000, per gli atti di vendita di materiali dichiarati fuori uso.

La facoltà concessa dall'ultimo comma dell'articolo 126 di non richiedere la garanzia di cui alla lettera *b*) del primo comma dello stesso articolo, quando il valore dei materiali non ecceda la somma di lire 1.200.000, non trova giustificazione alcuna e contrasta con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato, che non pone eccezioni all'obbligo di richiedere la prestazione della speciale cauzione ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato.

In merito ai servizi in economia, di cui agli articoli 127 e 128 dello schema in esame, deve osservarsi preliminarmente che — come più volte affermato dalla Corte e, da ultimo, dalle sezioni riunite nel citato parere sul regolamento unificato reso nella seduta del 15 marzo 1972 — trova applicazione per l'amministrazione della difesa la norma generale dell'articolo 8 della legge di contabilità generale dello Stato.

Lo stesso sembra potersi dire anche per gli stabilimenti ed arsenali militari, anche se, riguardo ad essi, deve tenersi conto di due norme dettate dalla più volte citata legge delegata 18 novembre 1965, n. 1481. Si fa riferimento all'articolo 7, terzo comma, che prevede, la facoltà del Ministro della difesa di disporre con decreto motivato l'esecuzione di acquisti e lavori in economia, ove ricorrano le circostanze ivi elencate, nonché all'articolo 10 che, come già detto innanzi, demanda al regolamento in esame la determinazione dei servizi che, per loro natura, « possono » eseguirsi in economia.

Tali norme non importano innovazioni sostanziali rispetto al sistema legislativo generale delineato nell'articolo 8 della legge di contabilità, posto che la prima si inquadra sostanzialmente nella disciplina del secondo comma del predetto articolo 8 e la seconda, conformemente al primo comma di questo ultimo articolo, richiede — al di là della diversa espressione letterale — che sia pur sempre la obiettiva natura del servizio a giustificare il ricorso alla procedura in economia.

Quanto sopra premesso, il regolamento, per assolvere, nella subietta materia, alla propria funzione nel rispetto delle citate disposizioni della legge contabile e della legge delegata, deve ispirarsi, nella individuazione dei servizi da eseguirsi in economia, alla natura obiettiva del servizio stesso. Può, ad esempio, nutrirsi qualche dubbio circa l'esistenza di tale requisito con riferimento alle ipotesi previste dalle lettere *a*) ed *e*) dell'articolo 127, per le quali il ricorso all'economia si giustifica, non tanto in ragione della natura del servizio, quanto con la presenza di speciali circostanze, quali la necessità di mantenere il ritmo produttivo compatibile con i programmi prefissati o l'urgenza di eseguire lavori o servizi.

Peraltro, tenuto conto della diversa espressione letterale usata dall'articolo 10

della legge delegata n. 1481 del 1965, rispetto a quella del primo comma dell'articolo 8 della legge di contabilità, e considerata la natura di organismi di produzione e di lavoro a carattere industriale, propria degli stabilimenti ed arsenali militari, sembra che, a determinare, ai fini di che trattasi, la natura obiettiva del servizio, possa concorrere il criterio del limitato importo della spesa.

Questo pare sia stato il motivo principale che ha ispirato la indicazione dei limiti di somma contenuti nell'articolo 128, che, peraltro, è formulato in modo tale da dar luogo a dubbi interpretativi, nel senso che i limiti sembrano stabiliti, non tanto per concorrere a determinare quali siano i servizi da eseguirsi in economia, quanto ai fini di stabilire le competenze del direttore dello stabilimento od arsenale a ricorrere direttamente alla procedura in economia senza l'autorizzazione o la « sanzione » (da intendersi nel senso di ratifica) della competente direzione generale.

Al riguardo, sembra imprescindibile che, una volta individuati tassativamente i servizi da farsi in economia sulla base dei criteri sopra enunciati, non debbano sussistere dubbi circa l'obbligo, in tutti gli altri casi, sia del decreto motivato che dia atto dell'esistenza, nel caso concreto, delle speciali circostanze che legittimano il ricorso alla procedura in economia, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge di contabilità, sia dell'audizione degli organi consultivi, ove si superi l'importo di lire 7.200.000.

Il secondo comma dell'articolo 149 andrebbe soppresso in quanto contrastante con quanto espressamente dispone l'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

In ordine a quanto disposto al 3° comma dell'articolo 150, ed al 4° comma dell'articolo 151, deve osservarsi che il principio, cui si ispira il vigente ordinamento contabile, è nel senso di vietare i prestiti gratuiti di mezzi e materiali dell'amministrazione dello Stato effettuati nei confronti dei terzi.

Per quanto riguarda l'articolo 155, occorrerà che, nel 2° comma dell'articolo stesso, venga eliminata l'espressione..... « ovvero di differenti articoli di uno stesso capitolo..... », avuto riguardo al disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 62, con il quale è stato soppresso l'articolo 38-*bis* della legge di contabilità generale dello Stato, concernente la ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli di bilancio.

Tenuto conto dei principi generali, cui si ispira il vigente ordinamento contabile in materia di denuncia di fatti che possono dar luogo a responsabilità, la norma di cui al 3° comma dell'articolo 157 andrebbe soppressa, posto che tutte le osservazioni dell'ispettore sull'operato degli ufficiali e funzionari non possono che trovar posto nella relazione che lo stesso deve redigere a norma del 1° comma dell'articolo in questione.

A tal proposito si prospetta l'opportunità di integrare la norma anzidetta e quella del successivo articolo 158, prevedendo l'obbligo di trasmettere una copia dei verbali di ispezione direttamente alla Procura generale della Corte dei conti, onde rendere più agevole e sollecito l'espletamento dei compiti ad essa demandati.

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere delle sezioni riunite.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Valentini

IL PRESIDENTE
f.to E. Greco

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE NELL'ADUNANZA DEL 1° LUGLIO 1974

OGGETTO: Schema di disegno di legge concernente norme modificative della responsabilità degli amministratori e degli impiegati dei comuni e delle province.

Premesso che il Ministero dell'interno ha predisposto uno schema di disegno di legge, di due articoli, con il quale si apportano modificazioni all'articolo 261 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, riguardante la responsabilità degli amministratori e degli impiegati dei comuni, delle province e delle istituzioni da tali enti amministrate o dipendenti; e che la Presidenza del consiglio dei ministri, ufficio giuridico e del coordinamento legislativo, con nota del 12 giugno 1974, n. 04/10.3.3. ha chiesto il parere della Corte sulla nuova disciplina proposta;

udito il relatore consigliere dott. Salvatore Terranova;

RITENUTO

che la relazione ministeriale che accompagna lo schema di disegno di legge premette che, in occasione della revisione della disciplina dei controlli sugli enti locali e delle norme che regolano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché della sospensione e della decadenza degli amministratori, è stata avvertita la necessità di apportare alcune modificazioni al regime del testo unico della legge comunale e provinciale, in ordine alla responsabilità degli amministratori e degli impiegati degli enti sopraindicati;

che la riforma proposta è intesa a disciplinare in maniera distinta la responsabilità degli amministratori e degli impiegati verso gli enti da quella verso i terzi.

In particolare l'articolo 1 dello schema di disegno di legge, che sostituirebbe l'articolo 261 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, prevede che:

(1° comma) gli amministratori dei comuni, delle province, dei consorzi, nonché delle istituzioni amministrate o dipendenti da tali enti, rispondono dei danni arrecati agli enti stessi con azione od omissione anche solo colposa, anziché limitatamente ai soli casi di dolo o colpa grave;

(2° comma) la responsabilità degli impiegati degli enti predetti è disciplinata secondo le norme contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioé essi rispondono dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, senza l'attuale limitazione, anche per essi, ai danni arrecati all'amministrazione con dolo o colpa grave;

(3° comma) se del fatto dannoso sono responsabili più amministratori o più impiegati essi sono tenuti in solido, e il danno può essere ripartito in proporzione di quello arrecato da ciascuno dei responsabili;

(4° comma) qualora il danno sia stato prodotto per colpa lieve la misura del risarcimento da porre a carico del responsabile è determinata con criterio equitativo.

L'articolo 2, che costituirebbe l'articolo 261-*bis* del testo unico del 1934, n. 383, conferma l'attuale disciplina della responsabilità diretta verso i terzi degli amministratori ed impiegati degli enti locali in questione, per dolo o colpa grave. L'azione di risarcimento (2° comma) può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'amministrazione, qualora sussista anche la responsabilità dell'ente; l'amministrazione che abbia risarcito il danno cagionato dall'amministratore o dell'impiegato si rivale agendo contro il responsabile; tale azione nei confronti dell'impiegato alla conduzione di veicoli è ammessa soltanto nei casi di dolo o colpa grave.

Infine (4° comma), alla fattispecie di responsabilità verso i terzi si applicano le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali rispettivamente riguardano la qualificazione del danno ingiusto agli effetti della responsabilità verso i terzi, la diffida all'impiegato, da parte di chi abbia interesse, per la omissione di atti o di operazioni, e la disciplina della particolare responsabilità per inesecuzione del giudicato formatosi verso l'amministrazione.

CONSIDERA

L'esame dello schema di disegno di legge di cui trattasi comporta alcune considerazioni preliminari e di carattere generale.

Non può sottacersi, difatti, che è tuttora all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge (atto Camera n. 2051), riguardante l'istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti. Esso non si limita a prevedere la istituzione delle predette sezioni, in correlazione alla affermata illegittimità costituzionale dei consigli di prefettura in sede giurisdizionale (sentenza Corte costituzionale 3 giugno 1966, n. 55), ma affronta in sede normativa vari altri problemi urgenti, quali quelli relativi al procedimento di presentazione del conto giudiziale degli agenti contabili delle regioni e degli enti locali, alla natura del giudizio di conto, alla configurazione per danno della responsabilità cosiddetta formale ex articoli 252 e 253 del testo unico 3 marzo 1934 n. 383, e all'adeguamento dell'organizzazione dei servizi della Corte dei conti. Tale disegno di legge, di iniziativa governativa, non è che il precedente disegno di legge (atto Camera n. 752) presentato il 2 luglio 1969, poi decaduto per il sopravvenuto scioglimento delle Camere legislative, e ripresentato il 13 aprile 1973 dal Governo con alcune modifiche proposte dalla Commissione 1ª del Senato.

Sembra a queste sezioni riunite che tutti i problemi, riguardanti gli aspetti sostanziali e processuali delle responsabilità degli amministratori e degli impiegati degli enti locali, non possano che essere risolti nel quadro generale e coerente dell'ordinamento giuridico e, ove possibile, contestualmente.

In questo senso le sezioni riunite nell'esprimere il proprio parere sullo schema di disegno di legge sottoposto al loro esame e nel ribadire la necessità che l'opera legislativa di adeguamento e di integrazione del regime giuridico relativo alla regolarità delle gestioni pubbliche, e in particolare degli enti locali, e alla responsabilità dei funzionari e dei dipendenti della pubblica amministrazione sia compiuta contestualmente, segnalano la necessità e l'urgenza che il disegno di legge n. 2051 proceda nel suo *iter* parlamentare, e si riservano di far pervenire tempestivamente alla Presidenza del consiglio dei ministri considerazioni e proposte di soluzioni, così richiamando (e confermando) il contenuto dei pareri già resi nella soggetta materia in data 13 aprile 1967 e 16 aprile 1969.

Come è noto secondo l'attuale sistema normativo, i funzionari e i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome (articolo 52 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214; articolo 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) rispondono dei danni cagionati all'amministrazione di appartenenza, per azione od omissione anche solo colposa nell'esercizio delle loro attribuzioni; i relativi giudizi di responsabilità rientrano nella competenza della Corte dei conti e il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità è di dieci anni.

Tale disciplina sia sostanziale che processuale, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione (Corte costituzionale sentenza n. 110 del 1970 e n. 211 del 1972; Corte di cassazione sezioni unite civile 20 luglio 1968, n. 2616 e 5 febbraio 1969, n. 363, e, da ultimo, Corte costituzionale sentenza n. 205 del 1974) è stata ritenuta applicabile agli amministratori e dipendenti delle regioni e degli enti pubblici istituzionali.

La responsabilità civile verso i terzi dei funzionari, amministratori e dipendenti delle amministrazioni pubbliche sopraindicate è invece, limitata ai casi di dolo o colpa grave, con esclusione della colpa lieve; la competenza a conoscere tali giudizi è del giudice ordinario, e l'azione di responsabilità si prescrive col decorso di cinque anni.

Per gli amministratori e gli impiegati dei comuni e delle province il testo unico del 1934, n. 383 prevede alcune particolari fattispecie di responsabilità verso l'ente attinente alla gestione (dall'articolo 251 all'articolo 259), di cui era competente a conoscere (articolo 260) in primo grado il consiglio di prefettura e in sede di appello la Corte dei conti, ed ora soltanto quest'ultima dopo la citata sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1966. L'azione di responsabilità di tale tipo si prescrive col decorso del periodo di dieci anni.

L'articolo 261 del testo unico in questione disciplina la responsabilità degli amministratori e degli impiegati dei comuni e delle province verso gli enti medesimi per atti dannosi, non strettamente riguardanti la gestione, compiuti con dolo o colpa grave, e contestualmente anche la responsabilità per atti lesivi dei diritti dei terzi compiuti con dolo o colpa grave. Tali cause di responsabilità (articolo 265) sono di competenza del giudice ordinario e l'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato.

È troppo evidente la disarmonia e la incongruenza del regime giuridico della responsabilità dei funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione, visto nella sua totalità e coerenza, oltre che la diversità ingiustificata di trattamento degli amministratori e impiegati dei comuni e delle province rispetto alla disciplina generale riguardante tutti coloro che sono legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio pubblico, del resto già poste in luce nel richiamato parere delle SS.RR. del 16 aprile 1969.

Lo schema di disegno di legge proposto si limita a risolvere soltanto un aspetto dell'attuale disarmonia del sistema normativo, e cioè la configurazione della responsabilità degli amministratori e degli impiegati dei comuni e delle province per atti dovuti a semplice colpa, come è previsto per tutti i funzionari e i dipendenti della pubblica amministrazione: non vi era alcuna ragione, difatti, per valutare diversamente la responsabilità patrimoniale degli amministratori e degli impiegati dei comuni e delle province.

Rimarrebbero, così, insoluti i due problemi, relativi: l'uno alla adozione del termine prescrizionale di dieci anni per l'azione di responsabilità patrimoniale nei confronti degli amministratori e degli impiegati degli enti locali per danni arrecati agli enti medesimi; e l'altro all'attribuzione ad un giudice unico della giurisdizione in materia di responsabilità per danni arrecati alle amministrazioni pubbliche da parte dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici.

L'azione di responsabilità di cui trattasi non può che prescriversi col decorso di dieci anni, anziché di cinque anni, trattandosi di responsabilità derivante da un particolare rapporto giuridico, ed in conformità a quanto è espressamente stabilito per gli impiegati civili dello Stato dall'articolo 19, 3° comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Premesso, poi che l'attribuzione al giudice ordinario della competenza a giudicare la responsabilità degli amministratori e degli impiegati degli enti locali per danni agli enti medesimi si poteva giustificare quando tale tipo di responsabilità si configurava su basi contrattuali di diritto privato (mandato per gli amministrativi e locazione d'opera per gli impiegati) e che non è più giustificabile dopo che si è riconosciuta la natura pubblicistica del rapporto che intercede fra gli enti pubblici e i propri amministratori e dipendenti, la devoluzione alla Corte dei conti dei giudizi di responsabilità di cui trattasi, oltre a realizzare l'unicità della giurisdizione nei confronti di tutti coloro che sono legati ad una amministrazione pubblica da un rapporto pubblico di impiego o di servizio, presenta ulteriori innegabili vantaggi, e ciò nel pieno rispetto delle norme costituzionali, grazie al carattere di generalità nella specialità attribuito dalla Corte costituzionale alla giurisdizione nella materia della contabilità pubblica.

Il giudice contabile ha una esperienza acquisita nell'accertamento di fattispecie di responsabilità amministrativa, le quali non riguadano soltanto attività di gestione ma l'esercizio di tutta l'attività connessa alle attribuzioni proprie del funzionario, e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. Difatti le azioni e le omissioni che arrecano danno all'amministrazione si presentano spesso commiste ad atti di gestione e all'esercizio di poteri discrezionali, e implicano la valutazione di comportamenti che interessano il rapporto interno fra l'agente e l'amministrazione.

Come ha precisato la Corte costituzionale (sentenza 5 aprile 1971, n. 68) « sta qui il punto di raccordo tra la finanza e la contabilità pubblica e la responsabilità dei pubblici dipendenti per i danni da essi arrecati — direttamente o indirettamente — all'amministrazione di appartenenza; e sta qui il punto di raccordo tra la giurisdizione contabile in senso stretto e la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità in genere dei pubblici dipendenti, per illecito di gestione, nelle sue varie possibili forme ».

Il giudizio di responsabilità dinnanzi alla Corte dei conti è promosso d'ufficio, su iniziativa del Procuratore generale. Con l'unificazione della guirisdizione in materia di responsabilità amministrativa si elimina così l'attuale contraddizione sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico.

Difatti l'attribuzione della titolarità dell'azione al Procuratore generale presso la Corte dei conti, cioè ad un organo

neutrale, garantisce la tutela degli interessi pubblici della reintegrazione del danno subìto dal patrimonio dell'ente pubblico dall'azione od omissione dell'amministratore o dell'impiegato.

Il giudizio dinanzi al giudice ordinario per l'accertamento della responsabilità patrimoniale dell'amministratore e dell'impiegato è promosso, invece, su iniziativa dell'ente o dell'organo di vigilanza, e pertanto può verificarsi, come si è verificato sinora, che per lassismo, per compiacenti omissioni o per contrasti di posizioni e di interessi (Corte costituzionale sentenza n. 211 del 1972), il giudizio non venga instaurato, oppure venga promosso a carico di alcuni e non per altri, dando così luogo a forme di parzialità.

Le sezioni riunite non ignorano che l'attribuzione della esclusiva titolarità dell'azione di responsabilità al Procuratore generale presso la Corte dei conti è stata ritenuta limitativa dell'autonomia degli enti pubblici, dovendo spettare a questi ultimi di agire a tutela dei loro diritti patrimoniali lesi dal fatto del dipendente, e quindi di decidere se promuovere o no il giudizio di responsabilità. A parte la considerazione che la questione è stata superata con la decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 68 del 1971 e n. 211 del 1972), la quale ha statuito che l'impulso dell'organo pubblico si colloca come necessario nel quadro della giurisdizione della Corte dei conti, proprio per garantire « l'interesse generale oggettivo della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente » e per evitare, « tra l'altro, il sospetto di pratiche lassiste; in ottemperanza anche al duplice principio dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione », le sezioni riunite ritengono che in sede di esame parlamentare del citato disegno di legge (atto Camera n. 2051) si possa trovare qualche soddisfacente soluzione che, facendo salva la struttura officiosa del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, consenta all'ente pubblico interessato (o a singoli componenti degli organi collegiali deliberanti) di svolgere attività processuali, oltre quelle previste dall'articolo 47 (intervento in giudizio) del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Inoltre è da considerare il particolare potere riconosciuto al giudice contabile (articolo 52, 1° comma del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; articolo 83, comma 1° del regio decreto 11 novembre 1923, n. 1440; articolo 19, comma 2° del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), secondo cui la Corte dei conti « valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno arrecato o dal valore perduto ». Tale potere è caratteristico del giudice contabile, il quale, tenuto conto di vari elementi, quali le condizioni organizzative o ambientali, le particolari circostanze di tempo o di luogo in cui l'evento dannoso si è verificato, l'inadeguatezza numerica e qualitativa del personale eccetera, può moderare l'entità del risarcimento del danno. Al giudice ordinario, invece, non è dato nei giudizi di responsabilità il potere di ridurre l'ammontare della somma da porre a carico del responsabile, perché ciò costituirebbe nei confronti del danneggiato lesione del diritto all'integrale risarcimento del danno. Pertanto la giurisdizione della Corte dei conti offre ai funzionari e ai dipendenti pubblici la possibilità di vedere attenuata la misura del debito al quale sarebbe tenuto per effetto della loro colpa, vantaggio che verrebbe negato agli amministratori e agli impiegati dei comuni e delle province, qualora si volesse mantenere ancora per tale limitato settore la giurisdizione del giudice ordinario, volontà che risulterebbe, oltre che in contrasto con i principi di razionalità sopraillustrati, anche con lo stesso orientamento governativo, quale appare dalla relazione al disegno di legge n. 2051 nella quale si afferma che con l'attribuzione alle sezioni regionali della Corte dei conti della competenza a giudicare in materia di responsabilità degli

amministratori, agenti ed impiegati degli enti locali per danni arrecati agli enti medesimi viene assorbita « quella devoluta al magistrato ordinario dall'articolo 265 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 ».

Ovviamente tutte le considerazioni sovraesposte valgono anche per le responsabilità degli amministratori e degli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, la cui disciplina contenuta negli articoli 29 e 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, non può che essere modificata conformemente a quella che sarà stabilita per gli amministratori e gli impiegati dei comuni e delle province.

Nel merito delle singole disposizioni contenute nello schema di disegno di legge possono pertanto formularsi le seguenti osservazioni.

Considerata l'identità oggettiva della fattispecie, i primi due commi potrebbero essere unificati, usando il termine « dipendenti », in luogo di « impiegati » essendo il primo comprensivo anche degli operai, e facendo espresso riferimento alle disposizioni in vigore per gli impiegati civili dello Stato. È noto, infatti, che l'articolo 52 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, disciplina unitariamente la responsabilità patrimoniale verso l'amministrazione sia dei funzionari — impiegati che dei funzionari — onorari (quali sono i ministri e i sottosegretari nonché gli amministratori degli enti pubblici eccetera); oltre che degli impiegati e agenti dello Stato; ed, inoltre, che le ulteriori specificazioni normative in materia di responsabilità contenute nel capo II del titolo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le quali non sono che elaborazioni giurisprudenziali accolte dal legislatore, sono applicate anche ai funzionari onorari, cioè anche a coloro che non sono legati allo Stato o all'ente pubblico da un rapporto di impiego, ma soltanto di servizio.

Facendo, così, riferimento alle disposizioni degli impiegati civili dello Stato vigenti in materia, si rende superfluo il terzo comma riguardante il vincolo di solidarietà e la possibilità di ripartire l'obbligo del risarcimento in proporzione al danno arrecato da ciascuno dei convenuti; né altresì è necessario specificare che l'azione si prescrive nel termine di dieci anni, anziché di cinque anni.

Infine, circa la parte contenziosa della materia relativa alla responsabilità, si ritiene necessario affermare esplicitamente la competenza giurisdizionale della Corte dei conti con la segunte norma:

« Gli amministratori e i dipendenti per le responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia ».

Tale formula non richiede che si precisi che nei giudizi di responsabilità la Corte dei conti può esplicare il potere di cui all'articolo 52, 1° comma del citato regio decreto n. 1214 del 1934, essendo ciò implicito nel rinvio alle norme vigenti in materia di giurisdizione contabile.

Ovviamente l'ultimo comma dell'articolo 1 non ha ragione d'essere, poiché presuppone la competenza del giudice ordinario, che le sezioni riunite ritengono di escludere. Peraltro, in merito all'attribuzione al giudice ordinario del potere di determinare in via equitativa la misura del risarcimento del danno prodotto per colpa lieve, va osservato anzitutto che la norma si pone in contrasto col primo comma che statuisce la responsabilità per semplice colpa lieve, e quindi con la norma che non prevede graduazione della colpa. Inoltre, il potere cosiddetto riduttivo del giudice contabile, di cui si è fatto cenno, non attiene alla graduazione della colpa, ma alla valutazione di circostanze soprattutto estranee al soggetto; e tale potere è caratteristico del giudice contabile, il quale, per la sensibilità e l'esperienza amministrativa proprie dell'organo di giurisdizione amministrativa, è adatto a portare nei giudizi di respon-

sabilità quei criteri equitativi che non si possono né si debbono pretendere dai giudici ordinari, specie in una materia che ad essi è estranea.

In conformità delle soluzioni proposte, i due articoli 264 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale vanno soppressi: l'articolo 264 è ormai superato dal nuovo ordinamento regionale e dal nuovo regime giuridico dei controlli regionali sugli enti locali; l'articolo 265 va soppresso sia perché in contrasto con la nuova norma contenuta nell'articolo 261, sia perché è superfluo statuire la competenza del giudice ordinario in materia di responsabilità degli amministratori, dipendenti dagli enti locali per atti lesivi dei diritti dei terzi.

In relazione a quanto esposto, l'articolo 1 potrebbe essere così formulato:

« Gli amministratori e i dipendenti dei comuni, delle province, dei consorzi, nonché delle istituzioni a tali enti sottordinate, rispondono, secondo le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato, dei danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni agli enti stessi, con azione od omissione anche solo colposa.

Gli amministratori e i dipendenti per le responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

Gli articoli 264 e 265 sono abrogati ».

Circa l'articolo 2 dello schema di disegno di legge, le sezioni riunite di massima non possono che esprimere parere favorevole. Riferendosi alle osservazioni sovraesposte nel 1° comma al termine « impiegati » va sostituito quello di « dipendenti » (peraltro usato nel terzo comma »; il secondo e il terzo comma sarebbero superflui se l'ultimo comma venisse integrato con il riferimento all'articolo 22, oltre che agli articoli 23, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere delle sezioni riunite.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pietranera

IL PRESIDENTE
f.to Cataldi